

**Rassegna giurisprudenziale di sentenze di legittimità e di merito sull'articolo 437
del codice penale
(in ordine cronologico dalle più recenti alle più risalenti)
*A cura di Anna Guardavilla***

Sintesi di Cassazione Penale 19 gennaio 2010, n. 2273

Il titolare di un'azienda esercente la produzione di intermedi organici farmaceutici fu rinviato a giudizio *“per rispondere sia del reato di disastro colposo di cui all'art. 449 c.p., sia della violazione aggravata dell'art. 437 c.p., per avere dolosamente omesso di predisporre le misure di sicurezza idonee ad impedire un siffatto evento, verificatosi nel suo stabilimento per lo scoppio di un reattore per la produzione di metanitrotioanisolo con conseguente incendio della fabbrica, crollo parziale della stessa, danni alle abitazioni circostanti nel raggio di un centinaio di metri e lesioni a due dipendenti”*; e ciò sul presupposto che *“lo stabilimento operava in assenza di un sistema sostanziale di sicurezza per carenze sul piano strutturale e su quello del rispetto della normativa antinfortunistica e di prevenzione degli incendi”*.

Condannato a tre anni di reclusione per il reato di cui all'art. 437 c.p. (ritenuta l'aggravante prevista dal comma 2 di tale norma prevalente sulle concesse attenuanti generiche), e prosciolto dal reato di cui all'art. 449 c.p. perché estinto per prescrizione, l'imputato deduce che, *“a differenza del personale tecnico dello stabilimento, non sarebbe stato in grado di rendersi conto della necessità degli accorgimenti che gli si addebita di avere tralasciato e del pericolo che la loro mancata adozione comportava”*, e che comunque sussisteva *“la causa di non punibilità del caso fortuito”*.

La Sez. I non è d'accordo.

Osserva che *“l'esistenza degli estremi del reato di cui all'art. 437 c.p. è stata invero ineccepibilmente dimostrata attraverso un'ampia analisi di tutto il materiale raccolto, senza trascurare gli elementi adottati dalla difesa, in esito al quale è stato evidenziato che gli ampliamenti dello stabilimento erano stati realizzati senza provvedere alle relative denunce agli uffici competenti (per cui il reattore esplosivo non era ancora stato sottoposto a collaudo), che la struttura metallica del capannone ove si è verificato l'incidente non è risultata idonea a contenere le apparecchiature e l'impianto elettrico non è risultato conforme alla normativa antinfortunistica, che mancava un piano per la manutenzione dell'intera azienda e in particolare dei reattori e che al momento del sinistro non era ancora stato rinnovato il certificato di prevenzione incendi, come era invece necessario trattandosi di lavorazione con l'impiego di solventi e altri prodotti infiammabili, possibile formazione di gas e alto rischio di esplosione (per cui si sarebbe dovuto allocare il reattore a tale lavorazione adibito in zona sicura, lontano dagli altri reattori e da insediamenti abitativi e industriali)”*.

Prende atto, altresì, che, *“a fronte di tutte queste inadempienze non solo manutentive e della situazione di pericolo che ne era derivata, chiaramente percepibile da chiunque in qualsiasi posizione in quell'ambiente operasse, fosse del tutto improponibile la tesi difensiva del caso fortuito, mentre il tentativo dell'imputato di trasferire la intera responsabilità dell'accaduto sul personale cui a suo dire aveva affidato la gestione dei reattori appariva vano”*.

E insegna che *“il datore di lavoro può essere esonerato da responsabilità in merito all'osservanza delle norme antinfortunistiche solo se dia la prova rigorosa, il che nel caso di specie non è affatto avvenuto, di avere delegato ad altre persone tecnicamente qualificate l'incarico di seguire lo svolgimento delle varie attività, riservando per sé solo funzioni amministrative”*.

Sull'art. 437 c.p. v. anche **Cass. 24 aprile 2008**, Avossa, in ISL, 2008, 7, 435; **Cass. 26 marzo 2007**, L'Episcopo, ibid., 2007, 6, 343; **Cass. 22 febbraio 2007**, Volpe e altri, ibid., 2007, 6, 342).

Sentenza Cass. Pen., I Sez., 24 aprile 2008 n. 17214

Fatto

Con sentenza del 20/9/2007 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza 21/6/2005 del Tribunale di Novara, sezione distaccata di Borgomanero, ha ritenuto A.S. responsabile del reato di cui all'art. 437 c.p., (omessa installazione di un impianto idoneo ad evitare il contatto dei lavoratori con le fiamme prodotte dal pantografo, e quindi destinato a prevenire infortuni sul lavoro come prescritto con verbale 26/5/2003 della ASL (OMISSIS)) e lo ha conseguentemente condannato, riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione, con applicazione di entrambi i benefici di legge, confermando per il resto la sentenza impugnata dal P.M..

La Corte, rilevato che i tecnici del servizio PRESAL della ASL (OMISSIS) avevano riscontrato la mancanza di un sistema automatico di spegnimento della fiamma in caso di accesso di persone nella zona di taglio ossiacetilenico del pantografo (installato presso la società FA.VI.NI. s.r.l. di cui l' A. era amministratore unico) e che quest'ultimo non aveva provveduto ai prescritti lavori di messa in sicurezza dell'impianto entro il termine stabilito, pur continuando le lavorazioni per oltre un mese da tale termine, ha ritenuto che la condotta dell' A. fosse stata sorretta da dolo e non da semplice colpa, avendo egli non solo e non tanto omesso di controllare la tempestiva esecuzione dei lavori da parte dell'elettricista incaricato ma consentito il mantenimento in funzione della macchina per tutto il periodo di tempo compreso tra il 29/6/2003 (data di scadenza del termine per i lavori di adeguamento) ed un imprecisato giorno di agosto, così volontariamente esponendo i dipendenti alla situazione di pericolo che gli era nota e che non era stata consapevolmente rimossa.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato con atto del 29/10/2007 deducendo erronea applicazione di legge nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Diritto

Ritiene il Collegio che il ricorso, non meritando condivisione le censure in esso articolate, debba essere rigettato.

Il ricorrente ha, sotto un primo profilo, denunciato l'erronea riconduzione del fatto alla fattispecie di cui all'art. 437 c.p., questa essendo intesa a prevenire il pericolo di pregiudizi all'integrità fisica di una collettività lavorativa ossia di effetti dannosi capaci di propagarsi ad un numero indeterminato di persone che si trovano nel posto di lavoro, situazione non ravvisabile nella specie atteso che al pantografo in questione erano addetti solo il titolare ed un altro soggetto. La censura è priva di fondamento. Questa Corte, nei suoi più recenti pronunziati (**cfr. Cass. sentenze n. 12464/2007 e n. 6393/2006**), ha rammentato che il bene giuridico protetto dalla previsione di cui all'art. 437 c.p., è la sicurezza sul lavoro di una comunità ristretta o di singoli lavoratori e non già di indistinte collettività, con la conseguenza per la quale la necessaria pluralità dei destinatari della protezione non significa la loro coincidenza con l'intera comunità dei dipendenti neanche in termini di potenzialità diffusiva generale dell'effetto dannoso (in tal caso costituendo, indebitamente, fonti di pericolo soltanto i materiali esplosivi, gli incendi o la fuoruscita di sostanze tossiche).

Si è voluto cioè sanzionare l'omesso apprestamento di quelle cautele idonee a prevenire non solo disastri ma anche infortuni sul lavoro quale effetto di uno, pochi o molti contatti dei lavoratori con la macchina o l'impianto sfornito delle protezioni imposte dalle norme.

A tali principi la Corte di Appello di Torino si è correttamente attenuta, la dove ha applicato la sanzione ad una vicenda nella quale il pantografo privo della prescritta protezione dalle fiammelle era collocato in posizione pericolosa non solo per il singolo addetto nel suo turno ma anche per

ciascuno dei dieci dipendenti che, passando vicino ad esso, avesse semplicemente "allungato un braccio".

Il ricorrente difensore, sotto un secondo profilo, ha lamentato che, nella sentenza impugnata, si fosse illogicamente motivato in ordine all'elemento psicologico del reato per la cui sussistenza era necessaria la coscienza e la volontà dell'omissione accompagnate sia dalla rappresentazione dello scopo a cui mirano gli accorgimenti tecnici tralasciati sia del pericolo che la loro mancata adozione comportava: non si era infatti tenuto conto che l'adempimento tardivo delle prescrizioni non era dipeso dalla volontà dell' A. e vi era stata altresì una erronea valutazione probatoria delle dichiarazioni rese dal teste C.P. nonchè di tutti gli altri elementi probatori a favore dell'imputato. Le censure sono prive di consistenza. Se è vero che il dolo nella fattispecie in disamina è correlato alla precisa consapevolezza della esistenza di una situazione di pericolo discendente dal funzionamento di un macchinario privo della cautela imposta e dalla volontà di accettare il rischio di infortunio, facendo funzionare il macchinario senza la cautela stessa (cfr. da ultimo: Cass. sent. n. 4675/2006), appare chiaro come la Corte di merito abbia rettamente applicato il teste riportato principio di diritto. La Corte di Appello di Torino ha invero accertato, con logica motivazione fatta segno solo ad inammissibili tentativi di rivalutare i fatti, che l' A., pur pienamente consapevole dell'obbligo imposto e pur avendo richiesto l'intervento di un tecnico per mettere a norma il pantografo, abbia disposto perchè il macchinario fosse utilizzato per oltre un mese in assenza del richiesto intervento di protezione e, quindi, conoscendo la sua necessità ed accettando il rischio del funzionamento in sua assenza.

P.Q.M

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente A.S. al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 1 aprile 2008. Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2008

Sentenza Cassazione IV Penale n. 11342 del 14 marzo 2008

Fatto e diritto

1. G.M. veniva arrestato in data 9-7-2007 in flagranza del delitto di cui all'articolo 437 c.p., commi 1 e 2 (Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni del lavoro). Al predetto veniva contestato che, nella qualità di direttore dello stabilimento della Metalpoint S.P.A. esercente attività di produzione di profilati di alluminio con stabilimento per la produzione sito in (OMISSIS), aveva omesso dolosamente, malgrado le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica, di collocare impianti, apparecchi e segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro, così determinando in data 16-6-2007 un gravissimo infortunio sul lavoro che provocava la morte del dipendente L.M.G.. In particolare, quest'ultimo, impegnato a svolgere lavori di manutenzione nel pozzo di colata dell'alluminio ad una profondità di circa 8 metri, era stato investito insieme ad altri due lavoratori da una colata di alluminio fuso alla temperatura di circa 700 gradi, evento che aveva cagionato il decesso del L.M. e gravissime lesioni per gli altri due dipendenti.

2. Il P.M. presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere chiedeva la convalida dell'arresto e l'applicazione della custodia cautelare in carcere. Osservava che due sopralluoghi eseguiti da ispettori del lavoro nello stabilimento nei giorni 16 e 21 giugno 2007 avevano consentito di accertare un numero elevatissimo di violazioni di norme antinfortunistiche, ed era emerso che nel 2006 si erano verificati 22 infortuni sul lavoro e 12 già nel 2007, nonchè nel 1997 aveva avuto luogo un altro incidente mortale. Lo stabilimento presentava, sotto il profilo della sicurezza e prevenzione antinfortunistica, una situazione assolutamente precaria caratterizzata dalla sistematica dolosa elusione delle procedure di tutela della salute e incolumità dei lavoratori.

3. Il GIP presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere rigettava le richieste del P.M. poichè a carico di costui non risultavano gravi indizi di colpevolezza per il reato ex articolo 437 c.p.; ordinava l'immediata liberazione dell'arrestato.

4. Il Procuratore della Repubblica di S. Maria Capua Vetere proponeva ricorso per cassazione, dolendosi per l'illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento di rigetto. Chiedeva l'annullamento con rinvio.

5. Si osserva che il P.M. avrebbe dovuto proporre appello, ai sensi dell'articolo 310 c.p.p., avverso l'ordinanza in materia di misure cautelari personali emessa dal GIP presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 568 c.p.p., comma 5, l'impugnazione va qualificata come appello, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale competente per il prosieguo.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione Sezione Quarta Penale, qualificata l'impugnazione come appello dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di S. Maria Capua Vetere.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2008.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2008

Sintesi e motivazione di Cass., Sez. I Pen. 26 marzo 2007, n. 12464

Fattispecie: Il datore di lavoro è colpevole del delitto di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche, pur quando versi in precarie condizioni economiche, in quanto tali condizioni impongono la cessazione della produzione e non certo la sua prosecuzione in situazioni di pericolo per l'incolumità dei lavoratori

Nel delitto di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche, di cui all'art. 437, cod. pen., il dolo sussiste, in caso di consapevolezza da parte del datore di lavoro delle violazioni reiteratamente constatate dai competenti organi pubblici in verbali compilati in contraddittorio dell'interessato, che ebbe a sottoscriverli

L'art. 437, cod. pen. trova applicazione, anche nel caso in cui il pericolo di infortunio investa la comunità di lavoro di una piccola fabbrica e l'incolumità di singoli lavoratori

Motivazione

La sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma di quella di primo grado, ha dichiarato estinte per prescrizione numerose contravvenzioni ascritte a L'E. V., confermandone la responsabilità per il delitto di cui all'art. 437, cod. pen. per avere, quale amministratore della "I. S.r.l.", esercente uno stabilimento per la produzione di carta, omesso di dotare gli impianti di qualsivoglia accorgimento atto a limitare il rischio di incendi e di infortuni sul lavoro. La Corte territoriale, premesso che l'ipotesi incriminatrice in esame deve ritenersi configurabile anche ove il pericolo da essa presunto riguardi la comunità di lavoro di una piccola fabbrica e l'incolumità di singoli lavoratori, non occorrendo che il pericolo stesso interessi la collettività dei cittadini od un numero rilevante di persone, ha valorizzato le risultanze di reiterati sopralluoghi del Comando VV.FF. di C., sino a quello conclusivo della ASL n. ... di C. del 9 maggio 2001, ed ha ritenuto meramente formale e sostanzialmente inattuabile per difetto delle necessarie disponibilità finanziarie la delega di funzioni in materia rilasciata ad E. M. dall'imputato, pienamente consapevole sia delle carenze riscontrate che dell'impossibilità del delegato di esercitare l'incarico, mentre prive di valenza a discarico erano giudicate le fatture di spesa prodotte dalla difesa, pressoché totalmente riguardanti costi di produzione anziché interventi imposti a tutela della sicurezza ed incolumità dei lavoratori ed una di esse sospettata di falsità in quanto attestante l'esecuzione di opere in realtà mai realizzate e prive di riscontri contabili. Ricorrono i difensori, invocando un precedente giurisprudenziale secondo cui per l'integrazione del reato contestato occorrerebbe che l'omissione abbia posto in pericolo l'incolumità pubblica e non

quella di un gruppo di lavoratori o di un singolo lavoratore e richiamando la delega di funzioni conferite all'E. nonché le fatture prodotte, asseritamente attestanti il compimento di "interventi apprezzabili", oltre che le precarie condizioni economiche dell'azienda, poi sfociate nel fallimento, donde la prospettata derubricabilità dell'imputazione nell'ipotesi colposa di cui all'art. 451, cod. pen..

Il ricorso è infondato.

Il più recente e prevalente orientamento giurisprudenziale, puntualmente richiamato dalla sentenza impugnata, è invero, attestato nel senso che il bene protetto dalla norma concerna anche la tutela di una comunità ristretta di lavoratori o di singoli lavoratori, senza di che non avrebbero, del resto, senso, la rubrica dell'articolo e la formulazione della previsione incriminatrice, le quali espressamente menzionano la rimozione od omissione di cautele destinate a prevenire infortuni sul lavoro, che solitamente riguardano singoli soggetti e non indistinte collettività di persone (v. **Cass. Sez. I, 22 febbraio 1988, B.; 18 dicembre 1990, M.; 16 giugno 1995, G. e 11 marzo 1998, L., Ced. Cass. n. 211778**).

Quanto alla doloosità dell'omissione, con conseguente improponibilità della prospettata derubricazione dell'addebito nell'ipotesi colposa, la Corte territoriale ha ampiamente motivato circa la piena consapevolezza da parte dell'imputato delle gravi irregolarità riscontrate, reiteratamente constatate dai competenti Organi pubblici in verbali compilati in contraddittorio dell'interessato, che ebbe a sottoscriverli.

Del tutto generiche sono, inoltre, le deduzioni dei ricorrenti circa la valenza liberatoria della delega di funzioni e delle fatture prodotte, non risultando in alcun modo confutate le argomentazioni svolte in sentenza circa la fittizietà della prima e l'irrelevanza od inattendibilità delle seconde, mentre palesemente ininfluyente è l'allegazione delle precarie condizioni economiche dell'azienda, che - in caso di constatata impossibilità di provvedere ai necessari interventi per indisponibilità di risorse finanziarie - avrebbero imposto la cessazione della produzione e non certo legittimato la sua prosecuzione in situazioni di pericolo per l'incolumità dei lavoratori.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Massima di Cass. IV Pen. 6 febbraio 2007 (Ud. 17/05/2006) n. 4675

Per la configurabilità del reato di cui all'art. 437 cod. pen. (rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro), la natura dolosa dello stesso richiede che l'agente, cui sia addebitabile la condotta omissiva o commissiva, sia consapevole che la cautela che non adotta o quella che rimuove servano (oltre che per eventuali altri usi) per evitare il verificarsi di eventi dannosi (infortuni o disastri) sicché, se la condotta, pur tipica secondo la descrizione contenuta nell'art. 437, è adottata senza la consapevolezza della sua idoneità a creare la situazione di pericolo, non può essere ritenuto esistente il dolo, che richiede una rappresentazione anticipata delle conseguenze della condotta dell'agente anche nel caso in cui queste conseguenze non siano volute ma comunque accettate. (Annulla in parte con rinvio, App. Venezia, 2 Novembre 2001). Presidente G. S. Coco, Relatore C. G. Brusco

Sentenza Cass. I Sez. Pen. 21 dicembre 2006, n. 7337

Fatto

Con sentenza in data 28.2.2006 la Corte di Appello di Venezia ha confermato in punto di responsabilità la sentenza 19.7.2002 del GIP del Tribunale di Venezia che aveva dichiarato V.P.,

M.L. e M.F. colpevoli del reato di cui all'art. 110 c.p. e art. 437 c.p., commi 1 e 2, ma ha ridotto la pena inflitta a ciascuno degli imputati, ferme restando le attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante contestate e la diminuzione per la scelta del rito abbreviato, a mesi due e giorni 20 di reclusione, tenuto conto che tutte le numerose parti civili (Comune di Venezia, Provincia di Venezia, Regione Veneto, Ministero dell'Ambiente e Medicina Democratica), a cui favore erano stati liquidati in primo grado consistenti risarcimenti dei danni, erano state risarcite per conto degli imputati ed avevano revocato le relative costituzioni. Gli imputati dovevano rispondere del reato di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, aggravato dal fatto che era derivato un infortunio, poichè, la V. quale responsabile della Gestione Intermedi dello stabilimento Enichem di **Porto Marghera**, il M.L. quale responsabile della Gestione Acetici dello stesso stabilimento ed il M.F. quale Tecnologo del Gruppo dello stabilimento, omettevano di collocare o fare collocare apparecchi e segnali destinati a prevenire disastri e infortuni sia all'interno che all'esterno dello stabilimento, in particolare alla fiaccola BT 101/3 presso i reparti AC1 e AM4. La contestazione faceva riferimento al fatto accaduto il 4 maggio 1999 al camino - fiaccola BT 101/3, alto 37 metri, collocato presso il reparto AC 1 e destinato funzionalmente alla combustione della ammoniaca proveniente dal reparto AM 4 assieme al metano di supporto necessario per la trasformazione del gas tossico NH₃ nei suoi prodotti di combustione, asseritamente quasi innocui, da inviare in atmosfera.

La fiaccola era stata consegnata, sempre secondo la contestazione, al termine dei lavori di ristrutturazione nei primi giorni del mese di ottobre 1995 dall'Ing. M.L. e dall'Ing. M.F. al caporeparto S., il quale, accortosi subito dopo la consegna che il sistema automatico non funzionava, verificando delle anomalie di aperture improvvise della valvola di integrazione metano denominata PIC/V/101/3, avrebbe avvisato delle anomalie i tre imputati i quali avrebbero assicurato un pronto intervento ripristinatorio dell'automatismo che invece non era stato posto in essere, neppure negli anni successivi e nonostante che i tre ingegneri fossero stati messi al corrente delle anomalie anche a seguito della nota del 4.12.1996 costituente la chiusura della commessa del seguente tenore: "Permangono dubbi sulla corretta risposta del sensore di portata a dispersione termica FSH 101/3 montato ad AM4". In attesa della messa a norma dell'automatismo, lo S., di sua iniziativa, aveva predisposto un intervento in caso di emergenza, annotando in data 20 ottobre 1995 sull'apposito libro di consegne del reparto AC1 la provvisoria procedura, dandone avviso anche al caporeparto AM 4/6.

Verso le 21,50 del 4 maggio 1999, in occasione dell'abbattersi di un fulmine in prossimità del reparto AM4 che aveva fatto mancare la tensione agli strumenti elettronici di controllo DCS dell'impianto AM4, evento per cui il sistema di sicurezza avrebbe previsto il blocco dell'impianto stesso con l'invio a fiaccola dell'intero flusso dell'ammoniaca insieme al metano di supporto della combustione, a causa della mancata attivazione e del mancato funzionamento del sistema automatico di attivazione immediata, pur proposto dall'azienda e riportato nelle relazioni e negli studi di sicurezza dello stabilimento, che risultava non funzionante dal 1995, solo dopo circa quindici minuti poteva essere attivata la procedura manuale di intervento per i casi di emergenza, ma nel frattempo era stata immessa in atmosfera una quantità di gas ammoniacca pari a circa mezza tonnellata, secondo la stima dell'azienda, mentre al momento dell'entrata in funzione del sistema manuale erano finite in torcia circa dieci tonnellate di ammoniaca; ciò determinava un incidente non comunicato immediatamente nè al personale interno dello stabilimento nè alla popolazione residente nelle vicinanze, nè alle autorità proposte, in conseguenza del quale derivavano bruciori agli occhi e disturbi respiratori ad un numero imprecisato di persone che si trovavano a Malcontenta e cioè nel primo centro abitato sito a circa 2,5 chilometri a sud rispetto al camino BT 101/3 lungo la direzione del vento ed a quelle residenti lungo la statale Romea ed in particolare a P.U., P.P. e G. E. che avevano denunciato il fatto.

Secondo la ricostruzione della Corte territoriale, operata sulla base della perizia d'ufficio eseguita per incarico del GIP dall'Ing. Sc., il ritardo verificatosi nell'afflusso di metano di supporto alla combustione all'ammoniaca, cagionato dai tempi tecnici necessari per l'espletamento della procedura manuale, aveva determinato la fuoruscita di ammoniaca incombusta dal camino della

torcia BT 101/3 per un intervallo di tempo stimato dai 15 ai 20 minuti e per una quantità massima di 1.638 Kg con la immissione di sostanze azotate rilevabili all'olfatto in località Malcontenta per un tempo stimabile ugualmente fra i 15 ed i 20 minuti.

La Corte territoriale ha ritenuto che il fatto fosse stato correttamente qualificato come ipotesi di reato ai sensi dell'art. 437 c.p. aggravato dall'infortunio poiché si era trattato di un fatto verificatosi in conseguenza della omissione dell'approntamento di strumenti nel luogo di lavoro, dipeso da lacune nei sistemi di sicurezza previsti per l'esercizio di una attività lavorativa e quindi collegabile alla omissione contemplata nella norma, che aveva determinato un pericolo per la pubblica incolumità e da cui era derivato un infortunio, secondo la ipotesi alternativa prevista dal capoverso dell'art. 437 c.p., che, se pure non aveva assunto dimensioni disastrose, peraltro aveva determinato a un numero imprecisato di persone affezioni patologiche di breve durata, non rilevando poi che l'infortunio avesse interessato persone estranee all'ambiente lavorativo poiché il capoverso della norma citata non ripeteva la formula "sul lavoro" così significando che poteva trattarsi anche di un infortunio riguardante persone estranee allo stabilimento.

Quanto alle cause dell'infortunio, la Corte ha rilevato che i sistemi automatico e semiautomatico (cioè automatico da quadro) di apertura delle valvole erano stati disattivati per decisione assunta dal caporeparto S. il 20.10.1995 poiché lo stesso aveva riscontrato delle anomalie nel funzionamento della valvola del flussostato del metano, documentata nel quaderno delle consegne in data 20.10.1995 e riscontrata dalla perizia che aveva accertato tali anomalie poiché esisteva un problema al riduttore di pressione dell'aria di servizio e dell'inversione del segnale inviato dal regolatore POIC 101/3, oltre che dalla relazione tecnica redatta da ENICHEM il 14.5.1999 e cioè pochi giorni dopo l'evento, che, in seguito ad una indagine, aveva riscontrato che la valvola PV 101/3 presentava una staratura al riduttore di invio dell'aria pneumatica di comando dell'azionamento della valvola stessa, dovuta probabilmente al lungo tempo di non utilizzo, mentre risultava non pertinentemente configurata l'azione del regolatore TCS con inversione dei segnali che giungevano a quadro. Ad avviso della Corte, pertanto, sia il sistema automatico che quello semiautomatico non potevano funzionare regolarmente, come confermato anche dall'Ing. M.F. all'udienza del 9.7.2002, a causa dei difetti al pressostato ed alla valvola di erogazione del metano, non rilevando la circostanza che alla data del 20.10.1995 il pressostato non fosse stato ancora attivato, come era pacifico, poiché era in ogni caso già montato e poteva consentire allo S. di accorgersi che lo strumento non dava affidamento in quanto faceva aprire la valvola di erogazione del metano anche in seguito ad una semplice vibrazione e comunque il pressostato non funzionava neppure quattro anni dopo al momento dell'evento e tale inefficienza era stata segnalata dallo S. a coloro che avrebbero dovuto intervenire, che nulla avevano però fatto per riparare tale malfunzionamento, mentre i difetti erano stati eliminati soltanto dopo l'evento dagli strumentisti dell'ENICHEM per cui le due valvole V2 e V3 avevano potuto essere aperte.

La Corte ha ritenuto che la responsabilità del mancato intervento fosse addebitabile ai tre imputati poiché l'Ing. V. aveva la gestione del Ciclo Intermedi che comprendeva dieci impianti fra cui quelli interessati dalla vicenda in esame, l'Ing. M.L., che dipendeva dall'Ing. V., era responsabile di Tecnologia ed impianti della Gestione Intermedi a cui faceva capo il reparto AC 1 ed era diretto superiore dell'Ing. M.F., che era a sua volta tecnologo del reparto AC 1, come tale nominato coordinatore dei lavori di ristrutturazione della torcia BT 101 e, dal luglio del 1996, lavorava alle dipendenze del M.L. con cui aveva contatti almeno settimanali.

L'Ing. V. aveva ammesso di essere stata informata sia dallo S. nel mese di dicembre del 1996 sia mediante la lettera inviata il 4.12.1996 dall'Ing. M.F., dei difetti di funzionamento della valvola del flussostato, ragione per cui aveva richiesto all'ufficio tecnico un intervento di riparazione.

L'Ing. M.F. aveva ammesso di avere seguito i lavori di ristrutturazione della fiaccola in questione e di avere seguito pure dal 1994 il reparto AC1, riconoscendo che il 20.10.1995 il flussostato dava segnali anomali ed era stato pertanto spento, nonché di essere stato avvisato dallo S. delle anomalie rilevate e di essere autore della lettera inviata il 4.12.1996 al perito Ma. nella quale riferiva i propri dubbi circa il funzionamento del sensore di portata della valvola del flussometro che necessitava di taratura in campo.

Infine l'Ing. M.L. veniva informato settimanalmente dal M.F., che dipendeva da lui, di tutti i problemi e doveva pertanto essere stato anche informato del problema del flussostato e della lettera che il M.F. aveva inviato al capo commessa Ma.

Da tali elementi la Corte territoriale ha desunto che i tre imputati, data la loro qualifica, una volta saputo delle menzionate anomalie nel flussostato e nella valvola di integrazione del metano, avrebbero dovuto intervenire così omettendo di improntare sul luogo di lavoro i necessari sistemi di sicurezza antinfortunistici e che fosse nella specie sussistente anche il dolo stante la natura fortemente tossica del gas fuoriuscito, tossico, esplosivo ed infiammabile, ben nota specie per degli ingegneri, e la coscienza e la volontà dei suddetti di omettere le prescritte cautele nonostante la consapevolezza del pericolo per la pubblica incolumità. Hanno proposto ricorso per cassazione tutti e tre gli imputati chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Diritto

La difesa di V.P. ha dedotto con tre separati motivi:

- nullità per mancanza e manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata poiché la stessa, dopo avere dato atto della esistenza di un sistema completamente automatico e di un secondo sistema cd. semiautomatico con azionamento da quadro di alimentazione del metano alla torcia e che il rilascio di ammoniaca era stato determinato dalla decisione del caporeparto di chiudere le valvole di intercettazione V2 e V3, il che aveva reso inoperanti i sistemi automatico e semiautomatico, aveva arbitrariamente ritenuto che ciò fosse avvenuto sul presupposto della esistenza di alcune anomalie di tali sistemi segnalate agli attuali imputati e non risolte e quindi di una corretta decisione del caporeparto S. che avrebbe riscontrato il non corretto funzionamento del flussostato del metano, sulla base della sola versione prospettata dallo S. e pur dovendo dare atto della circostanza che alla data dell'ordine di servizio del 20.10.1995 il flussostato FSH 1001/3 non era stato ancora reso funzionante essendo stato montato fra il 21 ottobre ed il 9 novembre 1995, il che inficiava sul piano logico e del diritto il ragionamento probatorio;

la sentenza impugnata aveva inoltre interpretato erroneamente la nota interna Enchem del 14.5.1999 attribuendole il significato di una conferma della inidoneità del sistema semiautomatico, mentre invece la nota aveva affermato il contrario, come confermato poi anche dalla perizia di ufficio e dalla testimonianza C. da cui emergeva che il sistema semiautomatico da quadro sarebbe stato perfettamente funzionante se il caporeparto avesse chiuso le valvole V2 e V3 o quanto meno metteva in discussione la testimonianza dello S. imponendo il proscioglimento degli imputati per mancanza di certezza "al di là di ogni ragionevole dubbio";

- nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale e per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza della aggravante di cui all'art. 437 c.p., comma 2, per avere la Corte territoriale qualificato la fuga di circa mezza tonnellata di ammoniaca come un infortunio ai sensi del secondo comma della norma citata pur avendo i cittadini di Malcontenta che erano stati esposti alla immissione di gas lamentato soltanto fenomeni irritativi, quali disturbi respiratori e bruciori agli occhi, per cui non avevano fatto ricorso a cure mediche, che non potevano quindi integrare una sindrome morbosa assimilabile ad una malattia comportante una apprezzabile menomazione funzionale dell'organismo, non sussistendo comunque alcun infortunio sul lavoro, come previsto dalla norma citata, poiché i cittadini che avevano segnalato il fatto non erano lavoratori dello stabilimento Enichem bensì persone che si trovavano a Malcontenta a qualche chilometro di distanza dallo stabilimento; mancava in ogni caso in capo alla V. il dolo del delitto di cui all'art. 437 c.p., non essendovi prova che la imputata sapesse che il sistema di immissione del metano in torcia fosse malfunzionante e del fatto che fosse stata messa al corrente dal caporeparto S. del preteso malfunzionamento, considerato

anche che la V. aveva assunto l'incarico di Responsabile Gestione Intermedi soltanto con decorrenza dal 1.7.1996, non essendo comunque vero che la suddetta imputata avesse ammesso di essere stata informata nel dicembre del 1996 sia dallo S. che dall'Ing. M.F. dei difetti di funzionamento della valvola chiedendo all'ufficio tecnico un intervento di riparazione, avendo la stessa ammesso soltanto che la questione era stata portata alla sua attenzione soltanto dopo l'evento. La difesa del M.F. ha ugualmente lamentato con tre separati motivi:

- L'Ing. M.F. doveva essere assolto dal reato contestato, poiché, in quanto tecnologo, aveva seguito le modifiche impiantistiche di adeguamento delle torce dei Reparti AM4 e AC1 e ne aveva chiuso la commessa, così completando il suo compito, avvertendo, con nota del 4 dicembre 1996, che permanevano dubbi sul corretto funzionamento del "flussostato", ma non poteva avere alcuna ingerenza nell'esercizio del Reparto AC1 che era diretto dal caporeparto S. e che aveva la responsabilità dell'incidente poiché lo aveva gestito pur essendo colpevole delle inefficienze, da lui stesse denunciate, delle apparecchiature di avvio del metano alla torcia BT 101/3;

- le dichiarazioni del caporeparto S., che aveva tutto l'interesse ad addossare ad altri la responsabilità dell'incidente da lui cagionato, erano state assunte illogicamente dalla Corte territoriale come elemento decisivo benché fossero contraddette dal teste C. circa la richiesta di un intervento di manutenzione e dal perito di ufficio Sc. per il quale il funzionamento dell'impianto semiautomatico era impedito dall'assetto impiantistico predisposto dallo S. che, chiudendo le valvole V2 e V3, aveva impedito l'afflusso del metano alla valvola 101,3 rendendone inefficace il comando manuale da quadro, essendo sul punto erronea anche la argomentazione prospettata dalla Corte territoriale per cui pure il sistema semiautomatico avrebbe richiesto l'intervento del flussostato della ammoniaca e della valvola PVC 101/3;

- erronea applicazione dell'art. 437 c.p., comma 2, non essendo all'uopo sufficienti alcuni fenomeni irritativi denunciati al commissariato di Marghera da due o tre abitanti di Malcontenta, potendo invece la emissione di gas o di vapori essere inquadrata nell'art. 674 c.p.p..

Infine, nell'interesse dell'imputato M.L. sono stati presentati due separati ricorsi. L'avvocato Pulitanò ha lamentato:

- contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza impugnata per avere erroneamente presupposto che i sistemi automatico e semiautomatico di apertura delle valvole non potessero funzionare sulla base delle sole dichiarazioni del teste S. che aveva allegato la scoperta di malfunzionamento del flussostato, benché il flussostato alla data del 20.10.1995 non fosse esistente, come dichiarato dall'Ing. M.F., le cui dichiarazioni erano state travisate dalla Corte territoriale, al pari della nota Enichem del 14.5.1999 e della perizia Sc.;

- mancava il dolo del reato contestato poiché non era stato provato che Ing. M.L. fosse consapevole della situazione di pericolo asseritamene derivante dalla inidoneità dei sistemi automatico e semiautomatico di alimentazione del metano alla torcia e ciò nonostante avesse scientemente omesso di provvedere alla loro riattivazione, avendo la Corte territoriale fatto riferimento sul punto esclusivamente a presunzioni apodittiche;

- mancavano i presupposti dell'infortunio ai sensi del cpv. dell'art. 437 c.p.p. non essendo sufficienti gli allegati disturbi respiratori che non avevano provocato un danno alla salute e trattandosi comunque di fatti accaduti al di fuori dell'ambiente di lavoro e che non avevano interessato i lavoratori della Enichem;

L'Avvocato Santa Lucia ha dedotto:

- la sentenza era contraddittoria, ai sensi 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato con L. 20 febbraio 2006, n. 46, rispetto all'esito della perizia Sc., poiché la perizia aveva accertato il funzionamento del sistema semiautomatico che invece la Corte Territoriale aveva erroneamente

escluso onde avvalorare la necessità dell'intervento dello S. che aveva ritenuto non operativo tale sistema da lui eliminato;

- mancava la motivazione della sentenza impugnata poiché la Corte territoriale non aveva indicato le ragioni per cui si era discostata dalla risultanze della perizia Sc. comportandosi come uno scienziato dilettante immettendo nel processo della scienza spazzatura;

- violazione dell'art. 533 c.p.p., comma 1, per avere la Corte di Appello dichiarato la responsabilità penale dell'imputato pur in presenza di un ragionevole dubbio;

- mancanza di motivazione con riferimento al secondo motivo di appello concernente il carattere proprio del reato contestato nella sua dimensione omissiva, nonché erronea applicazione dell'art. 437 c.p., non avendo la Corte territoriale accertato in capo al M.L. la effettività delle competenze che potevano attribuirgli un potere di fatto sulla organizzazione aziendale che invece spettavano esclusivamente al caporeparto S., posto che oltretutto il M.L. aveva assunto la posizione di Responsabile di tecnologia della gestione intermedi soltanto in data 1.7.1996 e cioè dopo l'avvenuta consegna del sistema torcia allo S.;

- inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine al concetto di infortunio di cui all'art. 437 c.p., comma 2, dovendo ritenersi infortunio, ai sensi della suddetta norma, soltanto l'evento violento che colpisce le persone che lavorano nell'impresa e che raggiunge una soglia minima di rilevanza, tutti elementi insussistenti nel caso in esame; illegittimità costituzionale della norma citata se interpretata nel senso che anche un infortunio di modestissima entità possa integrare la

aggravante

citata.

All'odierna udienza le difese degli imputati hanno inoltre dedotto la prescrizione del reato sotto il profilo che, sommati al termine quinquennale dalla data di commissione del reato (4.5.1999) il prolungamento massimo per gli atti interruttivi e la sospensione richiesta dai soli imputati nella udienza del 5.12.2005 (protrattasi per 34 giorni), il termine di prescrizione sarebbe andato a scadere all'8.12.2006.

La difesa degli imputati ha ritenuto che nel caso in esame non potesse invece valere come causa di sospensione il rinvio del giudizio di appello per 99 giorni, disposto alla udienza del 18.10.2005, poichè proveniente da richiesta congiunta oltre che degli imputati anche delle parti civili onde addivenire ad un accordo sul risarcimento del danno.

Trattandosi infatti di rinvio disposto prima della entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005, n. 251, che aveva disciplinato espressamente le cause di sospensione della prescrizione e valendo quindi la precedente disciplina dell'art. 159 c.p.p., come interpretata con sentenza delle Sezioni Unite della Corte Cassazione 28.11.2001, ad avviso dei ricorrenti il rinvio su richiesta congiunta anche delle parti civili non comporterebbe effetti sospensivi sulla prescrizione. Quanto a tale eccezione va subito rilevato che, peraltro, anche in base alla interpretazione offerta dalle Sezioni Unite, l'effetto sospensivo della prescrizione sussiste in tutti i casi in cui il rinvio sia disposto su richiesta dell'imputato o del suo difensore, salvo quando sia disposto per acquisizione della prova o in seguito al riconoscimento di termini a difesa, essendo collegato, in funzione garantistica, al criterio della imputabilità del rinvio; con la conseguenza che anche nel caso del rinvio disposto alla udienza del 18.10.2005 si tratterebbe pur sempre di un rinvio non collegato ad esigenze probatorie e difensive e quindi imputabile agli imputati ed alle loro difese che avevano interesse ad un ulteriore termine di sospensione, cui hanno dato causa, per perfezionare la transazione cui non erano ancora addivenuti ad anni di distanza dal fatto e che serviva, così come è servita, ad ottenere in appello una riduzione della pena.

A prescindere da tale questione, risultano comunque ulteriori rinvii richiesti dai soli difensori degli imputati ed in particolare i rinvii nel giudizio di appello dal 3.12.2004 al 6.12.2004 e dal 6.12.2004 al 5.4.2005 richiesti dai difensori per loro impedimento (v. decreto del 19.11.2004 negli atti del giudizio di appello), per cui è indubbio che il termine di prescrizione non è ad oggi maturato mentre maturerà quanto meno fra diversi mesi.

La eccezione di prescrizione è quindi infondata.

Quanto agli altri motivi di ricorso, appare opportuno, per comodità di esposizione, raccogliarli in tre gruppi attinenti rispettivamente, seguendo un ordine logico, ma anche giuridico, alla ricostruzione del fatto, alla sua qualificazione giuridica ed alla imputabilità del fatto ai singoli imputati anche sotto il profilo del dolo.

Attengono al primo gruppo i motivi n. 1 della V., n 2 del M.F. e, quanto al M.L. n. 1 del ricorso dell'Avvocato Pulitane e n. 1 e 2 e 3 del ricorso dell'Avvocato Santa Lucia.

Con essi si deduce che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ricostruito i fatti ed altrettanto erroneamente interpretato le risultanze probatorie, discostandosi ingiustificatamente dalla perizia Sc. e dalle testimonianze in atti ed in particolare dalla testimonianza C., prestando invece fede al caporeparto S. che sarebbe stato il vero responsabile del fatto a causa delle sue iniziative e del suo comportamento quanto meno imprudente. Sotto tale profilo si tratta però di censure di mero fatto in ordine alla ricostruzione del risultato delle prove e della loro valutazione, non proponibili in questa sede, stante la presenza di una argomentazione, sviluppata con rigore logico dai giudici di merito - le cui sentenze, essendo la seconda confermativa della prima, si integrano a vicenda - e che, in base ad una giurisprudenza consolidata e del tutto condivisibile, non può essere scalfita da una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica ma che non serve a dimostrare la manifesta illogicità della motivazione richiesta, per l'annullamento della sentenza impugnata su tale punto, dall'art. 606 c.p.p., lett. e), anche dopo la riforma di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46 (v. per tutte Cass. Sez. Un. 19.6.1996, Di Francesco).

I giudici di merito hanno infatti, sotto tale aspetto, preso in esame tutte le emergenze processuali e coordinato logicamente gli atti sottoposti al loro esame, per cui a nulla vale opporre che si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione munite persino di uguale crisma di logicità.

Ed anche con riguardo ad una eventuale responsabilità del caporeparto S., adombrata dai ricorrenti, se anche fosse vero che la iniziativa del caporeparto fosse stata inopportuna o addirittura imprudente o frutto di imperizia (ma la sentenza impugnata lo ha comunque escluso con argomentazione logica ineccepibile, dando ragione dei motivi per cui S. era stato costretto ad assumere iniziative per prevenire maggiori danni, stante la inerzia dei suoi superiori da lui tempestivamente avvisati e che nell'arco di vari anni nulla avevano fatto) non per questo resterebbe esclusa la responsabilità di coloro cui spettava prendere le iniziative, vigilare e controllare affinché le valvole e gli altri meccanismi funzionassero secondo le regole di sicurezza che erano state stabilite ma non rispettate, non potendosi fare carico ad un caporeparto di ovviare alle manchevolezze di coloro che erano stati preposti ai singoli settori con ben altre competenze e responsabilità, derivanti dalla specifica preparazione tecnica, dal titolo di studio e dalla posizione rivestita nell'organigramma aziendale, cui lo S. aveva indirizzato specifiche richieste ed anche note scritte.

In ogni caso, se l'impianto fosse stato funzionante e fosse stato posto fuori uso da una iniziativa dissennata di S., come assumono i ricorrenti, sarebbe stato sufficiente ordinare a S. o ad altri di ripristinare il sistema automatico, mentre ciò non è avvenuto evidentemente perchè non era attuabile tale semplice espediente.

Il secondo gruppo di censure (motivo n. 2 del ricorso V., motivo 3 del ricorso M.F. e specifici motivi in entrambi i ricorsi dell'Ing. M.L.) attiene invece alla qualificazione giuridica del fatto ed è parzialmente fondato.

La Corte di merito ha ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art. 437 c.p., aggravato dall'infortunio, poichè si era trattato di un fatto verificatosi in conseguenza della omissione dell'approntamento di strumenti di sicurezza nel luogo di lavoro che aveva determinato un pericolo per la pubblica incolumità e da cui era dipeso un infortunio, non rilevando che avesse interessato soltanto persone estranee al luogo di lavoro.

Ad avviso dei ricorrenti invece non si tratterebbe del reato di cui all'art. 437 c.p., neppure con riguardo alla ipotesi di cui al comma 1, bensì, al massimo, del reato di molestie, poichè non vi era

stato alcun disastro (come escluso comunque anche dalla Corte di merito) ma neppure un infortunio sul lavoro o comunque un pericolo per la salute pubblica, essendosi trattato di qualche bruciore agli occhi ai danni di passanti.

Ad avviso di questa Corte sussistono gli estremi di cui al reato previsto dall'art. 437 c.p.p., comma 1.

Occorre in proposito rilevare che il delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro è un delitto doloso di pericolo ove il pericolo consiste nella verificazione, in conseguenza della condotta di rimozione o di omissione, del disastro o dell'infortunio, che costituisce, secondo quanto previsto dall'art. 437 c.p.p., comma 2, una circostanza aggravante.

Sotto tale profilo la nozione di pericolo di disastro non comprende soltanto gli eventi tragici o di vasta portata, ma anche quegli eventi lesivi connotati da diffusività o non controllabilità che pure, per fattori meramente casuali, producano un danno contenuto.

E non è neppure necessario che la situazione di pericolo, costituente l'evento in senso giuridico del reato, investa una indefinita molteplicità di persone anche estranee alla sicurezza del lavoro nè che le cautele siano di importanza fondamentale per la sicurezza del lavoro, essendo invece sufficiente che il pericolo possa riguardare la collettività dei cittadini o comunque un numero rilevante di persone (v., da ultimo, **Cass. n. 20370 del 2006**, Rv.233779).

Nel caso in esame è indubbio che vi sia stato il pericolo di un disastro ed anche di un infortunio sul lavoro poichè la forza e la direzione del vento avrebbero potuto portare la sostanza nociva all'interno dello stabilimento dove si trovavano i lavoratori o anche all'esterno, come poi è avvenuto, con danni nella specie contenuti stante anche la tempestività con cui è stata azionata manualmente la valvola (in sostanza disturbi respiratori, ma come tali integranti certamente una patologia, pur se nella specie modesta), ma che avrebbero potuto raggiungere diversi livelli in presenza di altre variabili.

Sussistono quindi gli estremi del reato di rimozione o omissione di cautele destinate a prevenire disastri o infortuni sul lavoro.

Deve invece ritenersi che non sussista la aggravante di cui al secondo comma poichè la Corte di merito ha già escluso la sussistenza di un disastro, ma deve escludersi pure che si sia trattato di un infortunio sul lavoro, come prevede il secondo comma citato.

E' vero che la disposizione recita testualmente "se dal fatto deriva un disastro o un infortunio" senza fare riferimento ad un infortunio sul luogo di lavoro, peraltro sia la intitolazione della norma incriminatrice che il primo comma della disposizione fanno riferimento ad infortuni del lavoro e non pare rispondente alla ratio della stessa ritenere che la ipotesi aggravata dall'evento possa riguardare infortuni diversi da quelli previsti, sotto il profilo del pericolo, dalla ipotesi semplice.

Quanto alla qualificazione giuridica del fatto la sentenza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente alla aggravante di cui all'art. 437 c.p., comma 2 che deve essere esclusa. L'annullamento deve essere disposto su tale punto senza rinvio poichè non vi è necessità di statuizioni conseguenti.

Da tale diversa qualificazione non derivano infatti conseguenze in punto di pena, considerato che agli imputati sono state riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante, per cui non potrebbero mai avere una pena inferiore a quella irrogata nel minimo di legge con la applicazione delle attenuanti nella massima estensione.

Quanto al terzo gruppo di questioni, che riguardano gli altri motivi di ricorso, si tratta sostanzialmente della individuazione dell'elemento psicologico del reato.

Su tale punto i ricorsi dell'Ing. V. e dell'Ing. M.F. sono infondati.

Premesso che il dolo del reato in esame consiste nella consapevolezza della omissione da parte di chi ha l'obbligo giuridico di collocare e di tenere in efficienza gli impianti di sicurezza, oltre che nella rappresentazione del pericolo per la sicurezza dell'ambiente di lavoro e per la incolumità delle persone, la motivazione in ordine alla sussistenza del dolo nei confronti degli ingegneri V. e M.F. appare del tutto esaustiva.

La sentenza impugnata ha infatti sottolineato i ruoli rivestiti da tali soggetti nell'organigramma aziendale che li portavano a dovere rispondere direttamente della sicurezza dell'impianto che qui

interessa nonchè le ammissioni degli stessi soggetti circa la conoscenza dei difetti di funzionamento della valvola del flussostato cui non avevano posto rimedio, ritenendo altresì che le loro specifiche competenze tecniche comportassero pure la conoscenza delle conseguenze disastrose che potevano derivare da una interruzione dell'energia.

Anche sotto tale profilo la diversa ricostruzione e valutazione dei fatti offerta dalle difese dei suddetti imputati resta priva di rilievo in questa sede perchè la argomentazione censurata è del tutto logica e coerente.

Quanto invece alla posizione dell'Ing. M.L., pur dandosi atto che la sentenza di primo grado, che integra quella confermativa di secondo grado, porge ulteriori elementi anche in relazione alla posizione del M.L. circa la stessa realizzazione dell'impianto, la motivazione è peraltro del tutto apodittica e non accettabile laddove individua gli elementi della sua consapevolezza della insufficienza dell'impianto di sicurezza e quindi del dolo sulla mera ipotesi che, avendo incontrato settimanalmente l'Ing. M.F., avrebbe dovuto essere informato da costui del problema del flussostato e della lettera inviata dal M.F. al capo commessa Ma.

Quanto alla posizione del M.L. la sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con riferimento alla individuazione dell'elemento psicologico del reato, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello la quale rivaluterà il materiale probatorio al fine di verificare la sussistenza o meno del dolo sulla base di elementi fattuali e non ipotetici.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di M. L. e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia; rigetta nel resto i ricorsi dei predetti V. e M.F..

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2006.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 200

Sentenza Cass. I Pen. 20 aprile 2006, n. 20370

Fatto-Diritto

1. Con sentenza 27 aprile 2005 la Corte di Appello di Venezia confermava la sentenza emessa il 7 giugno 2002 dal Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato S.C. e A. E. (il S. quale responsabile della GSA - Gestione Servizi Ausiliari - dello Stabilimento Petrolchimico Enichem di **Porto Marghera**, l' A. quale primo assistente di giornata presso la medesima GSA) colpevoli del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., e art.437 c.p., comma 2, condannando entrambi alla pena di mesi sei di reclusione, pena sospesa e non menzione.

Nel capo di imputazione l'accusa veniva specificata precisando che i due imputati - pur essendo pacificamente e da tempo (quanto meno dai primi giorni di ottobre 1998) emersa la necessità di sostituire la valvola denominata B della linea spurghi ammoniacali in quanto "trafilava" (vale a dire non teneva più) e pur essendo stata segnalata dallo stesso A. l'emergenza e quindi la priorità del necessario intervento - avevano invece omesso di intervenire con la tempestività e la decisione necessarie e avevano omesso di adottare o comunque di far adottare e collocare apparecchi e strumenti idonei destinati a prevenire disastri e infortuni sul lavoro, limitandosi a prevedere (ma comunque non a porre in essere) solo delle misure "tampone" provvisorie e insufficienti, quale l'intervento con il sistema cosiddetto della "doppia pinzatura" e del "salciccio", sistema che non garantiva la tenuta. Da tali omissioni (e dalla mancata tenuta di un accoppiamento flangiato e della relativa guarnizione, che si ruppe a causa della usura e della mancata manutenzione) derivava in data 27 dicembre 1998, verso le ore 14.15, una fuga di ammoniaca anidra NH₃, sostanza notoriamente tossica e pericolosa, come risulta pure dalla scheda di sicurezza dell'Enichem datata 16 marzo 1995, confermata nel marzo 1998.

Nel capo di imputazione veniva altresì contestato che il motivo delle suddette omissioni si doveva al fatto che l'adozione dell'unico sistema sicuro di intervento avrebbe comportato la fermata di tutta

la linea spurghi ammoniacali per un paio di giorni; e che dal fatto erano derivate molestie fisiche (bruciore agli occhi, forte lacrimazione, fastidio alle vie respiratorie) a una trentina di dipendenti della ditta "Ve.Com", ubicata a circa un chilometro e mezzo dallo Stabilimento Petrolchimico, tanto che la relativa attività lavorativa doveva essere interrotta dalle ore 14.20 alle ore 19.30 del 27 dicembre 1998.

Nel confermare la sentenza di primo grado, la sentenza della Corte di Appello di Venezia (la quale costituisce oggetto del presente giudizio di legittimità) motiva argomentando nei termini seguenti.

- Che sulla base del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 245 la funzione della valvola B, non è soltanto una funzione di "intercettazione", ma è anche una funzione di sicurezza, come deve ritenersi ogni qual volta le valvole siano poste in tubazioni chiuse costituenti reti estese.

- Che l'art. 241 del medesimo D.P.R., che disciplina specificamente gli impianti di distribuzione di aria compressa e le loro singole parti, impone i requisiti "di resistenza e di idoneità all'uso cui sono destinati".

- Che di conseguenza, in base all'art. 374 del medesimo D.P.R., le tubazioni di cui le valvole costituiscono un'apparecchiatura accessoria, nonchè le valvole stesse, sono soggette a manutenzione e debbono essere mantenute in buono stato di conservazione ed efficienza in relazione alla necessità della sicurezza del lavoro.

- Che in base alle testimonianze in atti e agli esiti degli accertamenti tecnici deve ritenersi sussistente il nesso di causalità tra il difetto della valvola B e l'incidente di cui è processo.

- Che la mancata sostituzione della valvola B, inidonea all'uso, costituisce pertanto violazione dell'art. 437 c.p., stante la consapevolezza della doverosità di quella sostituzione per finalità di sicurezza.

- Che il reato di cui al primo comma dell'art. 437 c.p. sussiste per la sola omissione della sostituzione della valvola B, omissione sorretta dalla coscienza e volontà di violare l'obbligo giuridico disposto a tutela della prevenzione di disastri e infortuni.

- Che nel caso di specie il reato di cui all'art. 437 c.p. deve ritenersi aggravato in quanto dal fatto della dolosa omissione della sostituzione della valvola B è derivato l'infortunio in danno dei 30 dipendenti della ditta "Ve.Com" nonchè il disastro ambientale dovuto all'immissione nell'atmosfera di un rilevantisimo quantitativo di ammoniaca, il quale avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi se il vento non avesse portato la nube tossica verso il mare anzichè verso i centri abitati.

- Che la nozione di "disastro" non può ridursi ad un concetto che racchiuda esclusivamente eventi di vasta portata o tragici, dal momento che il disastro è un elemento dei reati di danno, ma connota anche i reati di pericolo, e tale è quello previsto dall'art. 437 c.p., ove la nozione di "disastro" è esplicitamente contemplata nello stesso comma 1, che presuppone la mancanza dell'evento-danno e l'assunzione della sola sua possibilità come fattispecie costitutiva.

- Che in base alla L. 8 luglio 1986, n. 349, art. 18, l'omissione dolosa contestata ai due imputati, avendo prodotto una parziale alterazione e quindi una compromissione dell'ambiente atmosferico, ha determinato un danno ambientale, sia pure di moderata entità, con conseguente obbligo di risarcimento.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia propongono ricorso per Cassazione i difensori dei due imputati nonchè la difesa del responsabile civile Enichem S.p.A.. Sennonchè il ricorso del responsabile civile è ormai superato per sopravvenuta carenza di interesse, posto che tutte le costituzioni di parte civile sono state revocate prima dell'odierna udienza.

3. Il ricorso proposto congiuntamente dagli avvocati Stella e Pulitane) (il primo nell'interesse dell'imputato S., il secondo nell'interesse di entrambi gli imputati) si sviluppa in sette distinti motivi, quattro dei quali vengono ulteriormente sviluppati nei motivi nuovi presentati in data 6 aprile 2006 a norma della L. 20 febbraio 2006, n. 46.

Con il primo motivo si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione con riferimento alla nozione di disastro ritenuta nella sentenza impugnata. Rileva il ricorrente che il fatto ritenuto dai giudici d'appello è molto povero di contenuto dannoso o pericoloso.

Afferma altresì il ricorrente che la Corte di merito ha erroneamente ridotto il disastro a semplice pericolo di disastro senza tener conto della fondamentale differenza tra l'art. 450 c.p. (delitti colposi di pericolo) e l'art. 449 c.p. (delitti colposi di danno). La tesi della difesa è che l'art. 450 c.p. abbia

delineato un elenco chiuso dei tipi di disastro rispetto ai quali il legislatore ha scelto di incriminare, come delitto colposo, la pura e semplice causazione di un pericolo di disastro (disastro ferroviario, naufragio, sommersione di una nave o di un altro edificio natante). Al di fuori delle ipotesi espressamente previste dall'art. 450 c.p., il pericolo di un disastro non sarebbe penalmente rilevante. Ulteriore obiezione, formulata in questo motivo di ricorso, è che non può intendersi per disastro se non un evento di danno che esponga a pericolo collettivamente, con effetti gravi, complessi ed estesi, un numero indeterminato di persone, generando pubblica commozione.

Con il secondo motivo (ulteriormente sviluppato nel motivo nuovo n. 2) si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione con riferimento alla qualificazione della valvola B come dispositivo di sicurezza destinato a prevenire infortuni o disastri, rilevante ai sensi dell'art. 437 c.p.. I ricorrenti contestano la tesi enunciata dalla Corte distrettuale secondo cui qualsiasi valvola di intercettazione che faccia parte di una rete estesa avrebbe intrinsecamente anche una finalità di sicurezza e dovrebbe essere fatta rientrare nel novero

dei dispositivi antinfortunistici. La difesa obietta, inoltre, che nessuna norma giuridica e nessuna ragione di carattere tecnico imponevano di collocare, proprio in quel punto, una valvola a saracinesca.

Con il terzo motivo (ulteriormente sviluppato nel motivo nuovo n. 3) si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'insussistenza di obblighi che imponessero la chiusura della valvola B ed alla irrilevanza causale della valvola rispetto ai fatti oggetto di imputazione. Sostengono i ricorrenti che la fuga si è verificata non già a causa dei problemi connessi alla valvola, bensì a causa della rottura di una guarnizione posta su un accoppiamento flangiato situato a valle della valvola. Inoltre, non sussisteva nessun obbligo di tenere chiusa la valvola B, pertanto, secondo i ricorrenti, se la valvola poteva rimanere aperta, il rimprovero rivolto agli imputati di non averla sostituita perderebbe ogni significato. Nell'ambito di questo terzo motivo i ricorrenti lamentano altresì che la Corte di secondo grado abbia ricollegato l'efficienza causale della contestata condotta omissiva a una condizione di degrado delle tubazioni, la quale non è contestata nel capo di imputazione; e concludono che l'aver ricondotto la responsabilità degli imputati a presunti problemi di manutenzione delle tubazioni avrebbe violato l'art. 522 c.p.p. per mancata correlazione fra accusa contestata e sentenza.

Con il quarto motivo (ulteriormente sviluppato nel motivo nuovo n. 1) si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione con riferimento alla ritenuta inidoneità della valvola B. Sostengono i ricorrenti che, nel motivare circa la non idoneità della valvola, la Corte di merito sarebbe più volte caduta in contraddizione. I

ricorrenti si richiamano inoltre alla prova effettuata dai Vigili del fuoco, ai quali il pubblico ministero aveva affidato il compito di provvedere alla individuazione degli eventuali difetti della valvola B, e sottolineano che nella nota datata 11 gennaio 1999 gli stessi Vigili del fuoco hanno riferito, sia pure con qualche riserva circa l'empiricità della prova, di non avere riscontrato difetti. A tale proposito i ricorrenti contestano le argomentazioni con le quali la sentenza impugnata ha ritenuto di dover superare gli esiti della suddetta prova empirica portata a termine dai Vigili del fuoco.

Con il quinto motivo (ulteriormente sviluppato nel motivo nuovo n. 4) si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione con riferimento all'elemento psicologico del reato ritenuto in sentenza.

Con il sesto motivo si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate e alla conseguente mancata riduzione della pena inflitta.

Con il settimo motivo si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alle statuizioni civili, con particolare riferimento al danno ambientale liquidato alle parti civili.

4. Il ricorso proposto dall'avvocato Cesari nell'interesse dell'imputato A., e sottoscritto personalmente anche da quest'ultimo, si sviluppa in cinque distinti motivi, in parte ulteriormente sviluppati nei motivi nuovi presentati in data 27 marzo 2006 a norma della L. 20 febbraio 2006, n. 46.

Il primo motivo (ulteriormente sviluppato nel motivo nuovo n. 1) riprende le argomentazioni sviluppate con il quarto motivo del ricorso precedente, circa la non idoneità della valvola B ad assolvere alla funzione di dispositivo di sicurezza. In particolare, in questo motivo di ricorso, si sostiene che erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto di poter superare gli esiti della prova empirica effettuata dai Vigili del fuoco sulla valvola di cui è processo, in quanto sarebbe destituita di fondamento l'affermazione che si legge in sentenza, secondo cui la prova sarebbe stata viziata da talune tecniche inappropriate poste in essere dagli stessi Vigili del fuoco.

Il secondo motivo riprende le argomentazioni sviluppate con i motivi terzo e primo del ricorso precedente, rispettivamente circa la irrilevanza causale delle condizioni della valvola B rispetto ai fatti oggetto di imputazione e circa il concetto di disastro.

I motivi terzo e quarto riprendono le argomentazioni sviluppate con il settimo motivo del ricorso precedente, in materia di liquidazione del danno ambientale. Il ricorrente lamenta, in particolare, che la Corte di secondo grado abbia confermato la condanna in solido degli imputati a risarcire il danno ambientale, nonostante la L. n. 349 del 1986, art. 18, comma 7 stabilisca che ciascuno dei concorrenti deve rispondere nei limiti della responsabilità individuale.

Con il quinto motivo, infine, si chiede la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria a norma della L. n. 689 del 1981, art. 53.

5. I ricorsi non meritano accoglimento. Per ragioni sistematiche i singoli motivi di ricorso verranno trattati secondo un ordine non sempre coincidente con quello che è stato osservato dai ricorrenti.

Si inizierà dalle varie questioni relative alla valvola B per poi passare alla nozione di disastro, alle questioni relative al danno ambientale e infine ai motivi residui.

6. Relativamente alla qualificazione della valvola B come dispositivo di sicurezza destinato a prevenire infortuni o disastri, i ricorrenti contestano la tesi enunciata dalla Corte distrettuale secondo cui qualsiasi valvola di intercettazione che faccia parte di una rete estesa avrebbe intrinsecamente anche una finalità di sicurezza e dovrebbe essere fatta rientrare nel novero dei dispositivi antinfortunistici.

Le argomentazioni in contrario dei ricorrenti non appaiono fondate, posto che la tesi prospettata dai giudici di merito appare del tutto condivisibile non soltanto a lume di semplice buon senso, ma anche alla luce della normativa contenuta nel D.P.R. 27 marzo 1955, n. 547, contenente "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", normativa che viene puntualmente esaminata dai giudici di merito, i quali correttamente desumono la loro conclusione dagli artt. 241, 244, 245 e 374 del decreto in questione. E infatti, da tali norme, è lecito e assolutamente logico ricavare che gli impianti e le tubazioni soggette a pressione di liquidi, gas, vapori, devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di idoneità all'uso cui sono destinati, e ciò in relazione alle condizioni di uso "e alle necessità della sicurezza del lavoro" (artt. 374 e 241); che le tubazioni e le canalizzazioni devono essere costruite e collocate in modo che non ne derivi danno ai lavoratori "in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di rotture di elementi dell'impianto" (art. 244); e che le tubazioni e le canalizzazioni chiuse che costituiscono una rete estesa devono essere provviste "di dispositivi, quali valvole, rubinetti, saracinesche, atti ad effettuare l'isolamento di determinati tratti in caso di necessità" (art. 245).

D'altro canto, nessuna norma, tra quelle contenute nel D.P.R. n. 547 del 1955, giustifica l'affermazione che per "dispositivo antinfortunistico" debba intendersi soltanto un dispositivo che abbia esclusivamente funzioni antinfortunistiche, e non anche un dispositivo che, presentando comunque indiscutibilmente una potenzialità antinfortunistica, svolga contemporaneamente anche specifiche e magari relevantissime funzioni tecniche, ai fini del funzionamento dell'impianto nel quale tale dispositivo è inserito. E correttamente i giudici di merito hanno osservato che "in una imponente industria chimica con, parrebbe, 400 o 500 km di tubazione, le valvole non possono non essere essenziali sia per la stessa funzionalità dell'impianto (a fini meramente tecnico-produttivi) sia per ragioni di sicurezza dei lavoratori e della collettività in generale. In ambito di sicurezza, associare ad una industria chimica il pericolo della perdita di liquidi o della fuga di gas è operazione mentale empiricamente e statisticamente fondata, istintiva e spontanea".

La difesa obietta, inoltre, che nessuna norma giuridica e nessuna ragione di carattere tecnico imponevano di collocare, proprio in quel punto (nel punto dove era collocata la valvola B), una

valvola a saracinesca. Ma anche questa obiezione appare inconferente, posto che giustamente i giudici di merito hanno argomentato che nessuna norma prevede "al metro o al centimetro" dove installare le valvole, ma il D.P.R. n. 547 del 1955 detta criteri generali e funzionali al fine di evitare danni alle persone in caso di rotture o fughe. Si apprende dalla sentenza impugnata (ed è un dato non contestato) che la valvola B era in prossimità del collettore principale degli spurghi ammoniacali ed era distante circa 200 metri dalla valvola al limite di batteria del reparto BC1 (reparto di produzione del cloruro di benzile, inattivo dal gennaio 1998): entrambe le valvole, quindi, si trovavano sulla diramazione che conduce gli spurghi ammoniacali dal reparto BC1 al collettore che poi li convoglia al reparto AM4 (reparto di produzione dell'ammoniaca). Del tutto logicamente, pertanto, la sentenza impugnata argomenta che "rimane difficile ipotizzare che l'una o l'altra valvola siano superflue, essendo evidente la necessità di isolare il reparto e la diramazione" (vale a dire, di isolare sia – a monte - il reparto BC1, sia - a valle - la diramazione che conduce al collettore e, da lì, al reparto AM4).

7. I ricorrenti sostengono la violazione di legge e il difetto di motivazione con riferimento alla ritenuta inidoneità della valvola B ad assolvere alla funzione di dispositivo di sicurezza. Affermano i ricorrenti che la Corte di merito, sul punto, dando per scontato che la valvola "trafilasse", sarebbe più volte caduta in contraddizione e non avrebbe tenuto adeguatamente in conto la prova effettuata dai Vigili del fuoco circa gli eventuali difetti della valvola B, prova conclusa con la nota datata 11 gennaio 1999 con cui gli stessi Vigili del fuoco hanno riferito di non avere riscontrato difetti.

Anche in questo caso le argomentazioni dei ricorrenti appaiono prive di fondamento. Giustamente i giudici di merito hanno osservato che il difetto di trafilemento della valvola emerge chiaramente non soltanto dalle dichiarazioni rese fin dal primo momento dai testi D. e F. (si veda, in particolare, a pagina 83 della sentenza impugnata, per quanto concerne quest'ultimo teste), ma anche da tutte le iniziative che vennero intraprese fin da quando i predetti D. e F. accertarono tale difetto nell'ottobre 1998: ed infatti i due imputati si attivarono con una certa rapidità per attuare una misura tampone (quella delle cosiddette scatole "furmanitate") che non troverebbe nessuna spiegazione se non si fosse effettivamente constatato che la valvola, appunto, trafileva (iniziativa poi abbandonata perchè l'impresa incaricata del lavoro non aveva dato piene garanzie sull'efficacia di una siffatta la misura). Del tutto logicamente, pertanto, i giudici di merito hanno concluso che i primi a ritenere che la valvola dovesse essere sostituita (o che si dovesse comunque rimediare al suo difetto) sono stati proprio i due imputati, tanto che A.E., in data 20 novembre 1998, inserì al computer la richiesta per la realizzazione delle scatole furmanitate, lavoro qualificato "con priorità 1" da realizzarsi tra il 24 e il 30 novembre. Del resto, aggiunge la sentenza impugnata, D. e F. non si sono limitati a una sommaria prova di chiusura della valvola, quando ne hanno accertato il difetto, ma hanno provato più volte scaricando la pressione all'interno del tubo e tirando un po' di più la valvola, ed hanno fatto ciò constatando che la pressione aumentava nuovamente e quindi desumendo che la valvola non teneva (teste D., citato a pagina 32 della sentenza di primo grado).

Per quanto riguarda la verifica effettuata dai vigili del fuoco, e il cui esito è riferito nella nota 11 gennaio 1999, questa Corte non può fare altro che rilevare che le argomentazioni svolte alle pagine 33 e 34 della sentenza di primo grado (fatte proprie dalla sentenza impugnata) non appaiono presentare alcun vizio di illogicità.

Rilevano infatti i giudici di merito che gli stessi vigili hanno qualificato come empirica la prova e che la valvola stessa, quando venne da loro esaminata su incarico del pubblico ministero, non era nelle medesime condizioni in cui era al momento dell'evento. Infatti, il giorno stesso dell'incidente, nel corso degli interventi operati nell'immediatezza, la valvola B è stata sottoposta ad "insulti meccanici" perchè su di essa furono installati la valvola di soccorso e il disco cieco e perchè, per la incolumità degli intervenuti, venne lavata, "elementi tutti che potrebbero aver rimosso il materiale se la perdita fosse dipesa da una qualche ostruzione che impediva la perfetta chiusura della valvola". Inoltre, aggiungono i giudici di merito, la prova dei vigili del fuoco "non è avvenuta in base alla normativa API 598", relativa al collaudo delle valvole progettate (come la valvola in questione) per la tenuta nei due sensi: Infatti il test venne effettuato su un solo lato anzichè su

entrambi i lati e con una pressione non già di 55 bar, come prescritto da tale normativa, ma di 15 bar.

Privo di fondamento è anche l'ulteriore argomento dei ricorrenti, secondo i quali, al momento dell'incidente e durante le operazioni svolte nell'immediatezza, la valvola B era funzionante, tanto è vero che venne chiusa e "subito dopo cessò la fuoriuscita". Giustamente rilevano i giudici di merito che l'affermazione non risponde agli elementi probatori acquisiti, perchè la valvola B venne effettivamente chiusa alle ore 15.30

circa, ma i vigili del fuoco continuarono a utilizzare l'acqua per l'abbattimento dell'ammoniaca fino alle ore 17.00; inoltre le concomitanti chiusure delle pompe e delle valvole di intercettazione degli altri reparti a monte della perdita, eliminando l'afflusso degli spurghi ammoniacali, non consentono di attribuire alla chiusura (in fase di emergenza) della valvola B alcuna efficienza causale sull'eliminazione della perdita.

I giudici di merito motivano altresì logicamente laddove sottolineano, da un lato, che l'accusa non ritiene che la valvola "non chiudesse", ma soltanto che essa "trafilasse", dall'altro, che la fuoriuscita dell'ammoniaca è in un primo tempo sensibilmente diminuita e poi progressivamente calata fino a cessare del tutto a causa di più operazioni che non consentono in alcun modo di ritenere che la valvola B, quando venne chiusa, intercettò il flusso senza perdite o trafile.

8. Sostengono ancora i ricorrenti che la sentenza impugnata sarebbe viziata laddove essa ritiene, erroneamente, la sussistenza di un obbligo che avrebbe imposto la chiusura della valvola B, e sostengono altresì l'irrilevanza causale della valvola stessa rispetto ai fatti oggetto di imputazione. Si afferma nei motivi di ricorso che la fuga si è verificata non già a causa dei problemi connessi alla valvola, bensì a causa della

rottura di una guarnizione posta su un accoppiamento flangiato situato a valle della valvola.

E' il caso di sottolineare che già a pagina 3 della sentenza di primo grado si precisa senza mezzi termini (citando a pie di pagina un passo della testimonianza resa dal teste M.) che la valvola B era stata lasciata aperta proprio perchè "se ne era constatata la non perfetta tenuta", ragion per cui, qualora fosse rimasto imprigionato del gas liquefatto tra le due valvole, "c'era il rischio che, con l'aumento della temperatura, ci fosse un aumento eccessivo della pressione, che avrebbe potuto provocare dei guasti, quindi si è ritenuto opportuno lasciare la valvola aperta in attesa di predisporre un intervento di tipo diverso".

Questa essendo la situazione, correttamente i giudici di merito hanno osservato che la scelta di lasciare aperta la valvola fu una scelta corretta nell'immediatezza, ma la scelta di lasciarla aperta a tempo indeterminato senza intervenire sul guasto fu una scelta che equivaleva a operare "come se la valvola non ci fosse". E' evidente che non esistono norme specifiche che stabiliscano quando una determinata valvola a saracinesca debba essere tenuta aperta o chiusa, ma esistono norme ben precise e ineludibili, come si è visto nei paragrafi precedenti, le quali esigono che le tubazioni soggette a pressione di liquidi, gas e vapori costituenti canalizzazioni chiuse e reti estese siano provviste di valvole atte a effettuare l'isolamento di determinati tratti in caso di necessità e che siano mantenute costantemente efficienti per tale bisogna.

Come si è visto, entrambe le valvole situate sulla diramazione tra il reparto BC1 e il collettore installato a valle svolgevano una funzione irrinunciabile: l'aver lasciato aperta la valvola B soltanto perchè essa perdeva, senza intervenire per ripararla, comportava che quel determinato tratto di rete controllabile attraverso tale valvola non era isolato nè isolabile. Con la conseguenza che, come scrivono i giudici di primo grado (pagina 21), "la certezza della inaffidabilità della chiusura vanificava la componente funzionale di prevenzione insita nella valvola di intercettazione". E giustamente aggiungono, gli stessi giudici, che la norma giuridica di carattere generale che nel caso di specie imponeva la sostituzione e la chiusura della valvola B è l'art 2087 del codice civile, il quale dispone che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

Altrettanto corretto è quanto i giudici di merito argomentano circa il nesso causale tra il difetto della valvola B e l'evento accaduto il 27 dicembre 1998, giustamente sottolineando che il reato di cui all'art. 437 c.p., comma 1 sussiste già per la sola omissione della sostituzione della valvola, e che la

questione del nesso causale si pone quindi per accertare la sussistenza della sola aggravante dell'avvenuto disastro o infortunio di cui al secondo comma della stessa norma. Ciò detto, appare logico e coerente il ragionamento che si legge nelle due sentenze di merito: "Constatato che la valvola trafilava, gli imputati dovevano sostituirla.

Questo era il loro dovere. Dovevano anche chiuderla? La risposta non può che essere affermativa poiché questa era la esigenza che aveva portato a scoprire che la stessa, appunto chiusa, non teneva. E non era un'esigenza contingente, ma una scelta stabile e duratura. A ritenere, ad ottobre, in epoca non sospetta, che quella valvola dovesse essere chiusa sono stati F. e D., e con loro A. e S. che quella esigenza hanno recepito con la misura, equivalente alla chiusura, delle scatole furmanitate". Il ragionamento della Corte di

merito è molto semplice e non può che essere condiviso: se quella valvola fosse stata sostituita e chiusa, come volevano fare i due tecnici che ne avevano scoperto il difetto in ottobre e poi gli stessi due imputati secondo l'iniziale programmazione, la perdita di ammoniaca non si sarebbe prodotta e l'incidente non si sarebbe verificato.

Si aggiunge, nelle due sentenze di merito, che c'era anche un'altra ragione per cui la valvola B dovesse essere necessariamente riparata e mantenuta chiusa (e per ritenere, pertanto, sussistente il nesso causale tra l'omissione contestata e l'incidente del 27 dicembre). La ammoniaca, infatti, fluiva lungo quella diramazione percorrendo un tratto di tubazione palesemente deteriorato e privo di manutenzione (si veda alle pagine 47 e 48 della sentenza di primo grado), ed è stato proprio in quel tratto che si verificò la mancata tenuta e la rottura della guarnizione di un accoppiamento flangiato, da cui si sprigionò la nube tossica. Affermano giustamente i giudici di merito che sollecitare una tubazione, peraltro priva di manutenzione, con un liquido tossico e nocivo è non soltanto tecnicamente sbagliato, ma è anche imprudente e pericoloso sul piano della sicurezza e della prevenzione; tanto più se si tiene conto che quel liquido tossico e nocivo non aveva nessun'altra ragione di affluire su quel tratto di tubazione se non perché la valvola non chiudeva adeguatamente.

Lamentano i ricorrenti che l'efficienza causale della contestata condotta omissiva sia stata ricollegata a una condizione di degrado delle tubazioni, la quale non era stata contestata nel capo di imputazione, ed affermano che l'aver ricondotto la responsabilità degli imputati a presunti problemi di manutenzione delle tubazioni avrebbe violato gli artt. 521 e 522 c.p.p. per mancata correlazione tra accusa contestata e sentenza.

Anche questa obiezione appare priva di fondamento. I giudici di merito hanno infatti precisato che ciò che viene rimproverato ai due imputati è non già la carenza di manutenzione in quel tratto di tubazione, ma il fatto che essi non abbiano tenuto conto di tale situazione nell'orientare le loro scelte e abbiano consentito una superflua sollecitazione di una tubazione priva di adeguata manutenzione, attraverso la scelta di temporeggiare - rispetto all'esigenza di riparare la valvola difettosa - e attraverso la scelta conseguente di lasciare aperta tale valvola. D'altro canto, nel capo d'imputazione, era stato precisato sin dall'inizio che l'incidente del 27 dicembre 1998 era stato provocato dall'aver omesso la sostituzione o comunque la riparazione della valvola B, nonchè "dalla mancata tenuta di un accoppiamento flangiato e in particolare di una sua guarnizione, che si ruppe a causa dell'usura e della mancata manutenzione".

Del resto, va rammentato che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità, "il principio di correlazione fra accusa contestata e sentenza risulta violato allorchè vi sia una sostanziale immutazione del fatto contestato, tale cioè da pervenire ad una sostituzione dell'oggetto dell'imputazione capace di compromettere l'esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che non vi è immutazione, ma solo diversa

qualificazione giuridica, quando la condotta inizialmente contestata resta identificabile in quella ritenuta in sentenza, che della prima ha mantenuto i connotati distintivi fondamentali" (Cass., Sez. 3^a, 13 luglio 1999 n. 11861, dep. 18 ottobre 1999, Firrincieli, CED-215551). E non si può certamente dire che il ragionamento svolto dai giudici di merito in relazione all'incidenza della mancata manutenzione di quel tratto di tubazione abbia pregiudicato o precluso, in concreto, la possibilità di difesa da parte dei due imputati.

9. Per quanto riguarda i "motivi nuovi" presentati dai ricorrenti (rispettivamente il 27 marzo e il 6 aprile 2006) a norma della L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 5, va detto che essi sviluppano

ulteriormente e assai diffusamente le svariate argomentazioni difensive attinenti alla valvola B, introducendo diverse censure in punto di fatto che mirano a sostenere l'illogicità della sentenza impugnata con riferimento a taluni atti del processo che vengono specificamente indicati, e sempre con riferimento esclusivo alle questioni attinenti

alla valvola B. Tali "motivi nuovi" vanno valutati prendendo in attenta considerazione il tenore della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lettera e), così come introdotta dalla stessa L. n. 46 del 2006, art 8. In base alla norma novellata, è oggi motivo di ricorso per Cassazione la "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero

da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". Tale formulazione non è molto dissimile da quella impiegata - per il ricorso in Cassazione in sede civile - dall'art. 360 c.p.p., n. 5, secondo il quale il ricorso può essere proposto, in quella sede, "per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio".

Sulla base della formulazione dell'art. 360 c.p.p., n. 5 le Sezioni civili di questa Corte di legittimità hanno elaborato il principio - ormai assolutamente consolidato - della cosiddetta "autosufficienza del ricorso".

Questa giurisprudenza civile ha affermato che "il ricorso per cassazione deve ritenersi ammissibile in generale, in relazione al principio dell'autosufficienza che lo connota, quando da esso, pur mancando l'esposizione dei motivi del gravame che era stato proposto contro la decisione del giudice di primo grado, non risulti impedito di avere adeguata contezza, senza necessità di utilizzare atti diversi dal ricorso, della materia che era stata devoluta al giudice di appello e delle ragioni che i ricorrenti avevano inteso far valere in quella sede, essendo esse univocamente desumibili sia da quanto nel ricorso stesso viene riferito circa il contenuto della sentenza impugnata, sia dalle critiche che ad essa vengono rivolte" (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. 2^a, 2 dicembre 2005 n. 26234, Tringali c/ Fernandez, CED-585217). Questa giurisprudenza ha inoltre precisato e ribadito più volte che, "nel caso in cui, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l'incongruità o l'illogicità della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso, la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di Cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti, di deliberare la decisività della medesima, dovendosi escludere che la precisazione possa consistere in meri commenti, deduzioni o interpretazioni delle parti" (cfr., per tutte, Cass. Civ., Sez. Lav., 28 luglio 2004 n. 14262, Atzeri c/ Min. Interno, CED-575031).

Ritiene questo Collegio che, stante l'analogia esistente tra la formulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5 e quella del novellato art. 606 c.p.p., lett. e), la teoria dell'autosufficienza del ricorso elaborata in sede civile debba essere recepita e applicata anche in sede penale ogni qual volta il ricorrente sostenga una "manifesta illogicità della motivazione" che sarebbe desumibile non già (o non soltanto) dal testo del provvedimento impugnato bensì da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.

Nel caso di specie i ricorrenti hanno esposto, nei "motivi nuovi" recentemente presentati, le censure in punto di fatto che costituiscono, a loro avviso, le risultanze processuali (desumibili da "altri atti del processo") da indicare come decisive e tuttavia non valutate o insufficientemente valutate nel provvedimento impugnato, sì da determinare un vizio logico di motivazione. Ciò nondimeno, ad avviso di questa Corte, neppure le risultanze processuali esposte nei motivi nuovi possono giustificare un giudizio di "manifesta illogicità" di motivazione (relativamente alle varie questioni attinenti alla valvola B), giudizio che pertanto, in conclusione, non può essere desunto nè dal testo del provvedimento impugnato (per i motivi di cui ai paragrafi precedenti) nè da "altri atti del processo", che (così come indicati e riportati dai ricorrenti) nulla tolgono e nulla aggiungono alle circostanze già congruamente e coerentemente valutate dai giudici di merito nelle sentenze di primo e di secondo grado. Fermo restando che questo Collegio deve limitarsi alla valutazione di quelle risultanze processuali così come esse sono state riportate e trascritte dagli stessi ricorrenti

(ovviamente nei limiti di quanto era stato già dedotto in appello), posto che anche in sede penale - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso come sopra formulato e richiamato - deve ritenersi precluso a questa Corte l'esame diretto degli atti del processo. Più precisamente, deve ritenersi ammissibile l'esame diretto degli atti da parte di questa Corte soltanto qualora dalla stessa esposizione del ricorrente emerga effettivamente una manifesta illogicità della sentenza impugnata, che sia ricollegabile a un atto del processo "specificamente indicato nei motivi di gravame", ma se una siffatta illogicità non emerge (come non emerge nel caso di specie) dalla stessa articolazione del ricorso, l'esame diretto degli atti dovrà ritenersi precluso sulla base del citato principio.

Si deve pertanto concludere che, nel caso di specie, le risultanze processuali esposte e le argomentazioni svolte nei "motivi nuovi", essendo inidonee a far emergere una illogicità di motivazione della sentenza impugnata, si risolvono in una serie di censure in punto di fatto che tendono unicamente a prospettare una diversa e alternativa lettura dei fatti di causa, ma che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità, a fronte di una sentenza impugnata che (in relazione alle questioni contemplate nei "motivi nuovi") appare congruamente e coerentemente motivata ed esente da vizi sia logici che giuridici.

10. Che l'evento occorso il 27 dicembre 1998 abbia costituito un "infortunio" a tutti gli effetti e ai sensi dell'art.437 c.p., comma 2 non sembra esplicitamente e specificamente contestato negli attuali motivi di ricorso. L'unico accenno, peraltro assai generico, a una doglianza di tal genere è costituito da un'osservazione dei ricorrenti circa il fatto che l'incidente avvenuto in quella data sarebbe "molto povero di contenuto dannoso o pericoloso". La carente specificità di tale osservazione esime questa Corte dall'onere di approfondire questo profilo della vicenda, essendo sufficiente rilevare come i giudici di merito abbiano logicamente e congruamente motivato nel senso di ritenere senz'altro "infortunio" i disturbi fisici accusati dai 30 dipendenti della ditta "Ve.Com" in conseguenza della fuga di materiale tossico che raggiunse quel giorno la loro postazione di lavoro. Il fatto che, fortunatamente, la gravità dell'infortunio e delle sue conseguenze sia stata relativamente contenuta non toglie, com'è ovvio, che di infortunio si sia trattato.

11. I ricorrenti contestano invece decisamente che l'incidente occorso il 27 dicembre 1998 possa essere considerato un "disastro" ai sensi e per gli effetti dell'art. 437 c.p., comma 2.

Sostengono i ricorrenti che i giudici di merito avrebbero erroneamente ridotto il disastro a semplice pericolo di disastro senza tener conto della fondamentale differenza tra l'art. 450 c.p. (delitti colposi di pericolo) e l'art. 449 c.p. (delitti colposi di danno). La tesi dei ricorrenti è che l'art. 450 c.p. abbia delineato un elenco chiuso dei tipi di disastro rispetto ai quali il legislatore ha scelto di incriminare, come delitto colposo, la pura e semplice causazione di un pericolo di disastro (disastro ferroviario, naufragio, sommersione di una nave o di un altro edificio natante), con la conseguenza che, al di fuori delle ipotesi espressamente previste dall'art. 450 c.p., il pericolo di un disastro non sarebbe penalmente rilevante.

Tale argomento è manifestamente infondato, come appare *ictu oculi* alla lettura dell'art. 437 c.p., comma 1, dal quale emerge con assoluta evidenza come tale norma preveda espressamente proprio un delitto (peraltro doloso) di "pericolo di disastro" ("Chiunque omette di collocare impianti ... destinati a prevenire disastri è punito..."), a nulla rilevando che tale tipo di "pericolo di disastro" non sia stato poi contemplato tra quelli ricompresi nella previsione normativa di cui all'art. 450 c.p. (che riguarda comunque i delitti colposi di pericolo). In altri termini il primo comma dell'art. 437 c.p. prevede un delitto doloso di pericolo (di infortunio e/o di disastro) che si consuma all'atto della "omissione" o "rimozione" dolosa, mentre il secondo comma della stessa norma introduce l'aggravante per il caso in cui l'infortunio e/o il disastro abbiano effettivamente a prodursi come conseguenza della condotta di cui al comma 1.

In proposito **sono tuttora validi i principi affermati da Cass., Sez. 4^a, 16 luglio 1993 n. 10048, dep. 8 novembre 1993**, P.G. ed altri, CED- 195699/700/701, la quale smentisce la tesi dei ricorrenti, pur ritenendo che la disposizione di cui all'art. 437 c.p., comma 2 non preveda una circostanza aggravante in senso proprio bensì un'ipotesi di concorso formale di reati (quello di omissione di impianti antinfortunistici e quello di disastro colposo) unificati ai fini della pena onde evitare la maggiore severità del cumulo materiale.

Si aggiunge, in questa sentenza, che per l'applicabilità di tale norma è sufficiente la consapevolezza della condotta tipica del reato di disastro colposo e non anche dell'evento che aggrava il delitto di cui al citato art. 437 c.p.. La sentenza ribadisce altresì che il delitto di cui all'art. 437 c.p. si consuma con la consapevole "omissione" o "rimozione" di cui al comma 1, indipendentemente dal danno che ne derivi in concreto: qualora questo si verifichi nella forma di disastro o di infortunio, ricorre l'ipotesi più grave prevista dal comma secondo dello stesso articolo. "L'omissione o la rimozione devono essere tali da determinare pericolo per la pubblica incolumità il quale è presunto dalla legge come conseguenza della mancanza di provvidenze destinate a garantirla, senza che occorra che sia anche specificamente perseguito". Questa stessa sentenza, infine, precisa ulteriormente che, poichè la consapevolezza della predetta omissione o rimozione e l'accettazione del conseguente pericolo sono sufficienti ad integrare il delitto di cui all'art. 437 c.p., "qualora si verificano, benchè non voluti, il disastro e l'infortunio sul lavoro, ricorre l'ipotesi di reato prevista dall'art. 437 c.p., comma 2, senza che il più grave evento non voluto sia idoneo a trasformare nel delitto semplicemente colposo di cui all'art. 451 c.p. la consapevole e voluta omissione delle misure e il pericolo connesso".

Sostengono ancora i ricorrenti che non potrebbe intendersi per disastro se non un evento di danno devastante, di notevoli proporzioni, che esponga a pericolo collettivamente, con effetti gravi, complessi ed estesi, un numero indeterminato di persone, generando pubblica commozione.

Anche questa doglianza appare infondata. Correttamente i giudici di merito hanno osservato che la nozione di "disastro" non può ridursi a un concetto che racchiuda soltanto eventi di vasta portata o tragici. Infatti, l'elemento "disastro" connota anche i reati di pericolo (quale, appunto, quello di cui all'art. 437 c.p., comma 1), nei quali l'evento "danno" è assente e la sola possibilità o probabilità di esso viene assunta come fattispecie costitutiva. Da ciò si deve desumere che i parametri della "imponenza" e della "tragicità" non possono essere assunti come parametri e come misura del "disastro" giuridicamente inteso.

Del tutto logicamente la sentenza impugnata rileva che proprio la qualità del bene giuridico tutelato (la pubblica incolumità) e la diffusa scelta della punibilità delle condotte generatrici anche del solo pericolo (che quindi anticipano la soglia della punibilità stessa) fanno sussumere sotto la stessa norma situazioni di fatto tra loro molto diverse e con conseguenze dannose pure tra loro molto diverse. Con la conseguenza che deve sempre considerarsi "disastro" (e in particolare disastro ambientale) lo sprigionarsi di una nube tossica che viene obiettivamente ad alterare, in maniera maggiore o minore, l'ambiente atmosferico, posto che l'entità dei danni (maggiori o minori) che essa viene a cagionare in concreto dipende da fattori in gran parte casuali (come la direzione e la forza dei venti) o comunque non controllabili o scarsamente controllabili dall'uomo. In altri termini si tratterà pur sempre di "disastro" sia nel caso in cui la nube tossica produca effetti devastanti sulla popolazione (si pensi al caso Icmesa), sia che essa produca effetti dannosi limitati e privi di "tragicità".

Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto che l'incidente del 27 dicembre 1998, avendo disperso nell'aria circa cinque tonnellate di ammoniaca, ha costituito "disastro" ai sensi e per gli effetti dell'art. 437 c.p., comma 2. Infatti, la dispersione in atmosfera di cinque tonnellate di ammoniaca è decisamente un evento potenzialmente lesivo e dotato di una diffusività che non è controllabile e contenibile umanamente: la diffusività e non controllabilità dell'evento lesivo fa sì che tale evento debba definirsi "disastro" anche se, per fattori meramente casuali, il danno effettivo si è in concreto rivelato contenuto.

12. Sono pure infondate le doglianze dei ricorrenti relative alla liquidazione del danno ambientale. La L. 8 luglio 1986, n. 349, art. 18 ("Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale") stabilisce, al comma 1, che "Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato". Giustamente i giudici di merito hanno citato alcuni passi della sentenza della Corte Costituzionale del 30 dicembre 1987, n. 641, la quale ha ribadito che l'ambiente è un bene immateriale unitario e che il danno arrecato ad esso "è certamente patrimoniale, sebbene sia svincolato da una concezione aritmetico-contabile". Nel caso

di specie, la fuga di ammoniaca si è protratta per un notevole lasso di tempo con un rilascio in atmosfera di circa cinque tonnellate di sostanza tossica, la qua cosa ha sicuramente compromesso l'ambiente, alterandolo e degradandolo. Del tutto correttamente, quindi, i giudici di merito hanno ritenuto che tale alterazione ha costituito una grave lesione dell'ambiente, a nulla rilevando la sua transitorietà e l'assenza apparente di conseguenze durature.

Il citato art. 18, comma 6 stabilisce che "Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali". Giustamente i giudici di merito hanno ritenuto che nella fattispecie non fosse possibile una precisa quantificazione del danno e hanno quindi applicato i criteri indicati dal comma 6 della norma predetta. Del tutto logicamente, infine, essi hanno ritenuto che il concorso di entrambi gli imputati ha avuto eguale peso, per cui ciascuno deve rispondere per la metà del danno ambientale liquidato (pag. 71 della sentenza di primo grado).

13. Parimenti infondate sono le doglianze relative all'elemento psicologico del reato ritenuto in sentenza.

Correttamente i giudici di merito, richiamando la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (ivi compresa la sentenza 16 luglio 1993 n. 10048 della Sez. 4^a già menzionata supra in paragrafo 11), hanno ribadito che sussiste il dolo quando volutamente si omette la condotta doverosa nella consapevolezza che si tratti di misura destinata a prevenire disastri o infortuni, con l'accettazione del pericolo per la pubblica incolumità e senza che rilevi l'intenzione di arrecare danno alle persone. La sentenza impugnata sottolinea che gli imputati sapevano che la valvola B doveva essere sostituita, prova ne sia che si attivarono per la realizzazione delle scatole furmanitate con priorità 1, e che, una volta esclusa la realizzabilità delle scatole, omisero con piena consapevolezza di sostituire la valvola.

Pertanto nessun vizio logico o giuridico va ravvisato nella sentenza impugnata laddove essa conclude che i due imputati agirono con il dolo del reato di cui all'art. 437 c.p..

Nè appare fuori luogo quanto si legge alle pagine 122-123 e 136-139 della sentenza di secondo grado, laddove si dice che, essendo la zona industriale di (OMISSIS) definita "sito ad alto rischio ambientale" dalla L. 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, comma 4, lett. a) ("Nuovi interventi in campo ambientale"), non può non desumersi da tale circostanza un ulteriore elemento di prova a carico dei due imputati sotto il profilo della loro consapevolezza circa il pericolo derivante dalla loro omissione.

14. Nessun vizio logico o giuridico può ravvisarsi, infine, nelle sentenze dei giudici di merito circa la decisione di concedere agli imputati le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e non già di prevalenza. Ed invero l'intero iter motivazionale rende del tutto coerente e condivisibile tale decisione.

Nè può essere accolta la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria a norma della L. n. 689 del 1981, art. 53, posto che tale richiesta non venne avanzata in fase di appello.

P.Q.M

Rigetta i ricorsi di S. e A., che condanna in solido al pagamento delle spese processuali. **Dichiara** inammissibile il ricorso del responsabile civile Eiuchem S.p.A. per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2006.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2006

Sentenza Cassazione IV Penale n. 6393 del 20 febbraio 2006

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 26.1.2005 la Corte d'appello di Genova confermava la decisione del Tribunale di Savona che, il 18.10.2002, aveva dichiarato S.A. responsabile del reato di cui all'articolo 437 c.p., comma 2, (capo b) e, previa concessione delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate, lo aveva condannato alla pena di mesi sette di reclusione.

All'imputato, amministratore delegato della s.p.a., Cartiera Bormida, responsabile di stabilimento e capo turno era stata contestata l'omissione dolosa aggravata di cautele contro gli infortuni sul lavoro per non avere collocato su tutta la linea della macchina continua di produzione della carta l'impianto/apparecchiatura per l'imbocco non manuale della c.d.

"coda" in fase di riavvio della produzione a seguito dello strappo accidentale della carta stessa con conseguente infortunio sul lavoro (verificatosi in Muriamo, fraz. Valle, il 25.4.1996) di G.

A., lavoratore subordinato che riportava l'amputazione parziale del terzo dito e ferita da taglio al secondo dito.

Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, S., il quale lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 437 c.p., sotto i seguenti profili: a) il reato di cui all'articolo 437 c.p., non si applica alle aziende di modeste dimensioni, posto che il lavoratore è sufficientemente tutelato dalle leggi antinfortunistiche; b) il c.d. "lancio della coda" è una consuetudine istituzionalizzata, non è vietato da alcuna disposizione nè è sconsigliato da norme di natura tecnica; c) dal reato di cui all'articolo 437 c.p., deve derivare una situazione di pericolo non per una persona determinata, ma per un numero indefinito di individui; d) mancanza della prova in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Osserva in diritto

Il ricorso non è fondato.

1. Nella configurazione del delitto di rimozione o omissione dolose di cautele contro infortuni sul lavoro (articolo 437 c.p.), il pericolo per la pubblica incolumità non è previsto come elemento costitutivo del reato - da accertare ogni volta - ma è presunto (o astratto), nel senso che dalla conformità della condotta del soggetto agente al modello legale il legislatore ha già presunto la sussistenza del predetto pericolo. Il legislatore, infatti, sulla base dell'id quod plerumque accidit, ha considerato la condotta tipica descritta nella norma come astrattamente idonea a produrre effetti dannosi capaci di propagarsi ad una collettività di lavoratori. Pertanto il Giudice, per affermare la responsabilità dell'agente, deve solo accertare che quest'ultimo abbia dolosamente ommesso di collocare (ipotesi omissiva) oppure rimosso o danneggiato (ipotesi commissiva) le cautele prescritte (impianti, apparecchi o segnali) e che non ricorrano - qualora siano invocate - le condizioni (inidoneità dell'azione o inesistenza dell'oggetto tutelato) per la non punibilità (**Sez. 4 , 5 dicembre 1983, n. 2699; Sez. 1, 24 maggio 1986, ric. Cass.**).

Nella nozione di rimozione rientra non soltanto la materiale asportazione, dalla macchina, dei congegni di sicurezza, ma anche ogni attività che ne frustra il funzionamento in relazione alla finalità antinfortunistica cui essi sono predisposti, rendendo possibile il verificarsi di un infortunio che sarebbe, per contro, impossibile in caso di normale funzionamento delle apparecchiature antinfortunio realizzate e poste sulla macchina stessa.

Il danno eventualmente derivante dalla violazione della norma principale, in sè configurante un reato di pericolo, ne integra una circostanza aggravante e non un elemento costitutivo.

2. Secondo la prevalente e preferibile interpretazione giurisprudenziale, il pericolo non deve interessare necessariamente la collettività dei cittadini o, comunque, un numero rilevante di persone, in quanto la tutela si estende anche all'incolumità dei singoli lavoratori, come si evince dall'interpretazione letterale della rubrica della disposizione in esame e dalla lettura logico-sistematica del secondo comma dell'articolo 437 c.p., che configura un'aggravante del reato sussistente anche nell'ipotesi in cui si verifichi un infortunio individuale sul lavoro (**Sez. 4 , 16 luglio 1984, ric. Bucatini; Sez. 1 , 14 marzo 1988, ric. Ziri; Sez. 1 , 7 aprile 1988, ric. Barbagallo; Sez. 1 , 13 febbraio 1991, ric. Michelagnoli; Sez. 1 , 22 settembre 1995, ric. Gencarelli; Sez. 1, 20.11.1996, ric. Frusteri; Sez. 1, 11 marzo 1998, ric. Luciani**).

L'opposto orientamento giurisprudenziale, peraltro, pur ritenendo che il contesto imprenditoriale in cui si verifica l'omissione debba essere non di minime dimensioni e debba interessare una rilevante collettività di prestatori d'opera (**Sez. 1 , 13 ottobre 1978, n. 384**), osserva che l'omissione, la rimozione o il danneggiamento doloso degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro, si inserisce in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l'inefficienza di quei presidi antinfortunistici deve avere l'attitudine, almeno astratta, anche se non abissognevole di concreta verifica, a pregiudicare l'integrità fisica di una collettività di lavoratori, intesa come un numero di lavoratori o, comunque, di persone gravitanti attorno all'ambiente di lavoro (**Sez. 4 , 4 maggio 1989, ric. Micalizzi; Sez. 1 , 12 gennaio 1979, ric. Morelli; Sez. 1 , 27 gennaio 1979, ric. Guzzon; Sez. 1, 4 novembre 1995, ric. P.M. in proc. Yu Fang Jan**).

Per completezza è necessario osservare che lo stabilire quando una collettività lavorativa realizzi in concreto la configurabilità del delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro costituisce un'indagine di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata (**Sez. 1 , 13 ottobre 1978, n. 384; Cass. 29 ottobre 1980, ric. Tarascio**).

3. L'elemento psicologico del delitto è costituito dalla coscienza e volontà di omettere le cautele prescritte, che abbiano una destinazione di prevenzione di disastri o infortuni, nonostante la consapevolezza di tale destinazione e, quindi, pur rappresentandosi il pericolo per la sicurezza dell'ambiente di lavoro e dell'incolumità delle persone (**Sez. 2 , 24 novembre 1994, ric. P.M. in proc. Arienti ed altri; Sez. 1 , 29 luglio 1988, ric. Tartaglione, oltre alle già citate sentenze 22 settembre 1995, ric. Gencarelli e 20 novembre 1996, ric. Frusteri**).

4. Alla luce di questi principi i motivi di ricorso non sono fondati.

4.1. Con riguardo al primo e al terzo motivo di doglianza, il Collegio rileva che la sentenza impugnata, con motivazione compiuta e conforme ai principi giuridici in precedenza enunciati, ha puntualmente indicato le ragioni di fatto e di diritto per le quali il reato di cui all'articolo 437 c.p., è applicabile anche ad un'azienda del tipo e delle dimensioni della s.p.a. "Cartiera Bormida", tenuto conto del numero dei macchinari e dei relativi operatori, della contemporanea attivazione di plurime linee di produzione (almeno due, a ciascuna delle quali erano addetti in modo stabile tre operai, oltre il capo turno e le presenze concomitanti per avvicendamenti), nonchè della diffusione del pericolo, necessariamente conseguente alla mancanza delle prescritte protezioni, alle plurime necessità di intervento (quasi ogni turno e anche più volte per turno) di diverse persone, anche prive delle specifiche mansioni richieste, per aiutare nella manovra del lancio della "coda" e nelle attività di ripristino.

4.2. Con specifico riguardo al secondo motivo di ricorso, il provvedimento impugnato è esente dai vizi denunciati, laddove ha evidenziato che - a prescindere dal fatto che l'articolo 437 c.p., non subordina l'esistenza del reato alla violazione di norme contravvenzionali speciali - in ogni caso, nella fattispecie in esame, vi è stata violazione dell'articolo 2087 c.c., perchè già esistevano ed erano operative strumentazioni idonee a prevenire infortuni sul lavoro del genere accaduto (non manuali e rischiose come il sistema praticato del lancio della "coda") e, inoltre, violazione di disposizioni specifiche (DPR n. 547 del 1955, articoli 41, 68 e 69).

Per completezza occorre ricordare che l'imprenditore e i suoi collaboratori sono tenuti ad adottare tutte le misure che risultino in concreto necessarie per prevenire incidenti sul lavoro, indipendentemente dalla circostanza che tali misure siano o meno previste dalle leggi in materia di infortuni. Le prescrizioni contenute nelle suddette norme, costituendo il risultato di precise elaborazioni tecniche e di dati dell'esperienza, sono in ogni caso un punto di riferimento necessario per valutare l'adempimento da parte dell'agente dell'obbligo impostogli dalla legge, pur non essendo escluso che tali misure, secondo la particolarità di determinati lavori, possano rivelarsi insufficienti o possano essere efficacemente sostituite da cautele, altrettanto idonee, di tipo diverso.

4.3. Per quanto concerne la sussistenza dell'elemento soggettivo (quarto motivo di ricorso), la sentenza impugnata è esente da censure nella parte in cui sottolinea che S., anche per la sua competenza operativa di capoturno, era perfettamente consapevole del pericolo scaturente dal lavorare a mani nude per il lancio della "coda" all'imbocco di un sistema di rulli, tenuto conto anche delle plurime difficoltà incontrate nel ripristino della continuità del "telo" di carta (tempi spesso

protratti di regolarizzazione, pluralità di "imbocchi" e di altri comportamenti indispensabili al fine perseguito, recidive negli "strappi").

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, in Pubblica Udienza, il 2 dicembre 2005.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2006

Sentenza Cass Pen. 23 Giugno 2000 n. 7372

Svolgimento del processo

Con sentenza dell'11 ottobre 1999 la Corte di appello di Torino riduceva a quattro mesi di reclusione la pena irrogata in primo grado a Seu Mario ma ne confermava la dichiarazione di colpevolezza per il reato di cui all'art. 437 cod. pen., in quanto nella sua qualità di amministratore unico della società "Olimpo dell'arte", aveva ommesso di adottare le misure necessarie per prevenire gli infortuni sul lavoro, nonostante gli fossero state indicate dall'Ufficio di igiene pubblica in ripetute visite ispettive, effettuate il 6 aprile 1994, il 16 gennaio 1995 ed il 6 aprile 1995. Nello stabilimento della suddetta ditta erano state infatti riscontrate, tra le altre, le seguenti irregolarità: 1) grave pericolo di incendio per l'utilizzazione come deposito di cartone di un soppalco, scarsamente resistente al fuoco; 2) ostruzione con materiale vario delle uscite di emergenza; 3) impianto elettrico trascurato e carente di regolare messa a terra; 4) mancanza di adeguati presidi sanitari; 5) inadeguata insonorizzazione degli impianti; 6) mancata fornitura ai dipendenti di dispositivi di protezione individuali; 7) necessità di installare degli impianti di aspirazione in corrispondenza delle macchine. Avverso la suddetta decisione ha proposto rituale ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo che il giudice di merito avrebbe ritenuto sussistente il dolo specifico di trasgredire gli obblighi impostigli, nonostante il Seu avesse fatto di tutto per mettersi in regola, non riuscendovi unicamente per la ristrettezza dei tempi e della disponibilità finanziaria, come risultava dalla dichiarazione di fallimento del 5 ottobre 1995.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. È stato, infatti, sostenuto che nel caso di specie mancherebbe il dolo specifico di voler trasgredire la normativa sulla sicurezza degli impianti, in quanto il Seu avrebbe cercato di mettere in regola la sua fabbrica, ma non vi sarebbe riuscito sia per i tempi ristretti, che gli erano stati imposti, sia per i problemi di carattere finanziario, che avevano portato alla sua dichiarazione di fallimento, intervenuta il 5 ottobre 1995. I rilievi effettuati vertono però esclusivamente sul merito, proponendo una semplice rilettura delle risultanze processuali ed una versione della difesa sulla ricostruzione dei fatti controllabile unicamente attraverso un esame degli atti processuali oltre che del provvedimento impugnato, del tutto estraneo ai compiti di questa Corte. Va peraltro rilevato che il giudice di secondo grado ha motivato in modo esauriente e specifico su tale punto, evidenziando che "a nulla rileva che il Seu si fosse adoperato per attuare le misure che pensava fossero più urgenti e il cui costo era in quel momento compatibile con i suoi mezzi finanziari, se è vero che, per altro verso, egli era consapevole (come è dimostrato dalle stesse giustificazioni addotte) di non avere adottato le altre cautele che gli erano state prescritte al preciso scopo di prevenire i possibili infortuni sul lavoro" e concludendo, quindi, per la piena prova della volontà di ometterle. Tali conclusioni appaiono perfettamente conformi ai principi dettati da questa Corte, che ha costantemente ritenuto sulla configurabilità del reato di cui all'art. 437 cod. pen. che "è sufficiente la coscienza e volontà di omettere le cautele prescritte, nonostante la consapevolezza del pericolo per l'incolumità delle persone." (si veda Sez. I, 20 novembre 1996, n. 11161, Frusteri, RV. 206.428), sicchè ogni doglianza sull'elemento psicologico deve essere disattesa in quanto

manifestamente infondata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio ed al versamento della somma di lire 1.000.000 alla Cassa delle ammende.

Per questi motivi

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio ed al versamento della somma di lire 1.000.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di Sentenze della Cassazione sul 437 c.p. dal 1996 al 1984

I Sezione penale - Massima 11161/1996 del 24-12-1996

Per la configurabilità del reato di cui all'art. 437 cod. pen. - omessa collocazione di impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro - il pericolo presunto che la norma in esame intende prevenire non deve necessariamente interessare la collettività dei cittadini o, comunque, un numero rilevante di persone, potendo esso riguardare anche gli operai di una piccola fabbrica, in quanto questa norma prevede anche il pericolo di semplici infortuni individuali sul lavoro e tutela anche l'incolumità dei singoli lavoratori: per quanto riguarda l'elemento psicologico del reato in questione, è sufficiente la coscienza e volontà di omettere le cautele prescritte, nonostante la consapevolezza del pericolo per l'incolumità delle persone.

I Sezione penale - Massima 2181/1995 del 03-03-1995

Si verifica attentato alla pubblica incolumità nello specifico ambiente di lavoro - oggetto e "ratio" dell'art. 437 cod. pen. - allorché la realizzazione della condotta descritta in detta norma sia tale da porre in pericolo non già un'indefinita massa di persone estranee all'ambiente di lavoro, ma unicamente le persone che si trovano sul posto di lavoro.

I Sezione penale - Massima 9815/1995 del 22-09-1995

I delitti di omissione di cautele antinfortunistiche rispettivamente previste dagli artt. 437 e 451 c.p. si differenziano, perché, con la prima di dette norme, il legislatore ha inteso prevenire disastri o infortuni sul lavoro, mentre, con la seconda, si è posto lo scopo di limitare i danni derivanti da incendio, disastro o infortunio già verificatosi.

I Sezione penale - Massima 783/1994 del 26-01-1994

Per la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 437 cod. pen. sono necessarie e sufficienti la coscienza e volontà dell'omissione accompagnate dalla rappresentazione dello scopo cui mirano gli accorgimenti tecnici tralasciati e del pericolo che la loro mancata adozione comporta, mentre non è richiesta l'intenzione di recar danno alle persone.

I Sezione penale- Massima 459/1994 del 19-01-1994

In materia di norme antinfortunistiche l'art. 437 cod. pen. prevede, tra l'altro, l'omessa collocazione di impianti di apparecchi destinati a prevenire infortuni sul lavoro. La condotta omissiva che caratterizza la fattispecie nel senso specificato si sostanzia in un comportamento che pone in pericolo la pubblica incolumità con la consapevolezza di tale pericolo (dolo), nonostante la quale non si adempie l'obbligo giuridico.

I Sezione penale- Massima 459/1994 del 19-01-1994

In materia di prevenzione di infortuni, il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza del posto di lavoro, sì che la condotta contraria, oltre che integrare gli estremi del delitto di cui all'art. 437 cod. pen., si attegga anche ad elemento costitutivo della colpa per inosservanza di leggi che connota il delitto di lesioni di cui all'art. 590 cod. pen.

IV Sezione penale - Massima 10048/1993 del 08-11-1993

Il delitto di cui all' art. 437 cod. pen. si consuma con l'omessa collocazione di impianti o apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro o con la loro rimozione, indipendentemente dal danno che ne derivi in concreto. Qualora questo si verifichi nella forma di disastro o d'infortunio, ricorre l' ipotesi più grave prevista dal secondo comma del detto articolo 437 cod. pen. L'omissione o la rimozione devono essere tali da determinare pericolo per la pubblica incolumità il quale è presunto dalla legge come conseguenza della mancanza di provvidenze destinate a garantirla, senza che occorra che sia anche specificamente perseguito. Pertanto, anche la semplice consapevolezza e l' accettazione di fare a meno degli impianti o degli apparecchi o dei segnali necessari, quale che ne sia la ragione, integra pienamente il reato ex art. 437 cod. pen.

I Sezione penale - Massima 2033/1991 del 13-02-1991

Ai fini della configurabilità del delitto di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro è sufficiente che la condotta omissiva si concreti nella mancata collocazione d'impianti, apparecchi e segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, i quali possano riguardare anche un unico lavoratore.

I Sezione penale - Massima 8513/1988 del 29-07-1988

Per la sussistenza del dolo richiesto dall'art. 437 cod. pen. non è affatto necessaria la provata intenzione di arrecare danno ai dipendenti, ma è sufficiente la coscienza e volontà di omettere le cautele accompagnate dalla conoscenza della destinazione alla prevenzione dei dispositivi e attività omessi, nonché dalla rappresentazione del pericolo derivante dalla condotta delittuosa.

I Sezione penale - Massima 4217/1988 del 07-04-1988

Ai fini della configurabilità del delitto di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, non è necessario né che la situazione di pericolo, costituente l'evento in senso giuridico del reato, investa un' indefinita molteplicità di persone anche estranee all'ambiente di lavoro né che le cautele omesse siano d'importanza fondamentale per la sicurezza del lavoro. E' invero sufficiente che la condotta omissiva si concreti nella mancata collocazione d'impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, i quali ultimi possono riguardare, oltre che l'intera collettività dei lavoratori di un'impresa anche i singoli lavoratori, o un unico lavoratore.

I Sezione penale - Massima 3280/1988 del 14-03-1988

Nella previsione legislativa del delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro ex art. 437 cod. pen. è compreso anche il semplice infortunio per cui la norma si riferisce a qualunque apparecchiatura necessaria alle imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni e dal numero di lavoratori impiegati, per evitare infortuni sul lavoro, di cui possa risultare vittima anche una sola persona e non soltanto a quelle apparecchiature essenziali per evitare una grave situazione di pericolo.

I Sezione penale - Massima 9688/1986 del 23-09-1986

Il pericolo presunto di cui all' art. 437 cod. pen. non deve necessariamente interessare la collettività dei cittadini o, comunque, un numero rilevante di persone, potendo esso riguardare anche gli operai di una piccola fabbrica, in quanto in questa norma sono previsti anche pericoli di semplici infortuni individuali, ed essa tutela l'incolumità dei singoli lavoratori.

I Sezione penale - Massima 8899/1985 del 11-10-1985

In tema di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, il dolo del reato previsto dall' art. 437 cod. pen. - che è reato di pericolo - consiste nella coscienza di non adempiere l' obbligo giuridico di collocazione degli impianti, apparecchi e segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, nonostante la consapevolezza del pericolo per un determinato numero di persone. In particolare, il pericolo per l'incolumità pubblica nell'ambito del lavoro non è elemento costitutivo del delitto di rimozione ed omissione dolosa di cautele contro gli infortuni, ma ne è la "ratio" che giustifica l'incriminazione.

IV Sezione penale - Massima 2699/1984 del 22-03-1984

In materia di prevenzione infortuni, il concetto di pubblica incolumità è caratterizzato dalla "indeterminatezza" e non dal numero rilevante delle persone che si possono trovare in una situazione di pericolo a causa della condotta omissiva o commissiva dell'agente (applicazione in tema di omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro).

Tribunale di Venezia n. 975 del 12 febbraio 2003

Durante un temporale viene meno la tensione agli strumenti elettronici di controllo degli impianti di uno stabilimento industriale. Il sistema automatico di emergenza, destinato a garantire la trasformazione dell'ammoniaca nei suoi innocui prodotti di combustione, non funziona. Ciò determina l'emissione in atmosfera di circa mezza tonnellata di gas tossico, con conseguente malessere per gli abitanti della zona.

Il Tribunale di Venezia condanna gli imputati per il reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro disastri o infortuni sul lavoro previsto dall'art. 437 c.p., con l'applicazione della circostanza aggravante di cui al 2° comma dello stesso articolo. Il giudice di Venezia dispone altresì il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. e del danno ambientale ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Trib. Milano 22 novembre 1977, Pagani e altro, Riv. giur. lav. 1978, IV,135).

“La consapevolezza dei rischi e dell'inadeguatezza degli impianti (per precedenti incendi di modeste proporzioni e numerosi ricoveri di operai per intossicazione) integrano l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 437 c.p. [omissione dolosa di cautele antinfortunistiche]: per la sussistenza dell'ipotesi omissiva del reato è sufficiente la rappresentazione dell'azione tipica; la consapevolezza della destinazione dei dispositivi è invece necessaria nella fattispecie commissiva”.

Trib. monocratico Taranto, sent. n. 408 del 20.4.2007 Est. Martino Rosati Impp. Riva Emilio ed altri (Caso ILVA)

Estratto

Motivi della decisione

3. – L’omessa predisposizione di cautele contro gli infortuni sul lavoro (capo A dell’imputazione).

a) In primo luogo, non basta ad integrare il reato qualsiasi omissione di cautele antinfortunistiche, anche quella, ossia, che si realizzi attraverso un’inadeguata gestione od un improvvido esercizio dell’impianto, dai quali possa derivare il pericolo di disastri od infortuni sul lavoro.

In verità, la rubrica di tale articolo, là dove recita “*omissione... di cautele contro infortuni sul lavoro*”, potrebbe trarre in inganno. Ma – com’è noto – *rubrica legis non est lex*, e, se posta a confronto con il dato testuale della norma, quella si presenta piuttosto infelice.

Il dettato normativo, infatti, è chiaro: rilevano unicamente condotte di *omessa collocazione, rimozione o danneggiamento*.

b) L’oggetto materiale di tali condotte è rappresentato esclusivamente da “*impianti, apparecchi o segnali*”.

Sul punto, nessun problema esegetico si pone per i “*segnali*”, ovviamente, e per gli “*impianti*”, il cui elemento qualificante risiede essenzialmente nel loro carattere fisso (l’unanime lettura dottrinarie e giurisprudenziale in tal senso trova conforto, ad esempio, tanto per rimanere alla materia che qui interessa, nella definizione di “*impianto*”, appunto, già contenuta nell’art. 2, n° 9, D.P.R. n° 203/1988, ed ora ripresa e specificata dall’art. 268, co. 1, lett. h, D.L.vo n° 152/2006, che ne ha altresì sottolineato la “*autonomia funzionale*” e la “*destinazione ad una specifica attività*”, pur all’interno di un ciclo produttivo più ampio).

Ma anche per gli “*apparecchi*” non sorgono soverchi problemi, potendo in questi farsi rientrare i dispositivi di qualsiasi natura (ossia a funzionamento meccanico, fisico, elettrico od elettronico), ma comunque qualificati da tipiche ed autonome caratteristiche funzionali (pur quando siano inevitabilmente destinati ad operare quali parti inscindibili di altra apparecchiatura più complessa) e da una propria consistenza morfologica (tale, ossia, da poterli far “*collocare*”, “*rimuovere*” o “*danneggiare*”).

c) Deve trattarsi, inoltre, di impianti, apparecchi o segnali, “*destinati a prevenire disastri od infortuni sul lavoro*”.

Occorre, ossia, che quei dispositivi abbiano una specifica ed immediata destinazione antinfortunistica o di prevenzione dei rischi derivanti dalle attività lavorative, tanto per la collettività (si rammenti la collocazione della norma nel titolo relativo ai “*delitti contro l’incolumità pubblica*”), quanto per i singoli (sul punto, infatti, i problemi ermeneutici connessi alla appena ricordata posizione sistematica della norma sono stati ormai da tempo superati in giurisprudenza, tanto che, pure in letteratura, si va sempre più affermando una lettura che individua nella “*sicurezza del lavoro*”, più che nella incolumità pubblica in senso lato, il bene giuridico da quella protetto).

Nulla autorizza a sostenere, invece, che detta destinazione debba essere altresì esclusiva. Non soltanto, infatti, manca qualsiasi aggancio testuale in tal senso; ma, anzi, una siffatta lettura si porrebbe in contrasto con la risoluta tendenza legislativa ad ampliare e rafforzare gli spazi di tutela della sicurezza dei lavoratori, nonché con l’esigenza, coerente con tali scelte legislative ed avvertita

in giurisprudenza ed in dottrina sin dall'inizio degli anni '90 (e della quale si dirà meglio tra breve), di estendere l'ambito applicativo dell'art. 437 sino al massimo consentito dal principio costituzionale di legalità, adeguando la norma alle rivoluzioni intervenute nello scorso secolo nell'organizzazione e nell'esercizio del lavoro, e così consentendole di continuare ad esercitare quella funzione che le avevano assegnato i compilatori del codice penale nel lontanissimo 1930.

Tuttavia, laddove si sia in presenza di apparecchiature od impianti immediatamente produttivi di rischi per l'incolumità dei lavoratori, l'anzidetto vincolo di destinazione non potrebbe essere riconosciuto indifferentemente a tutte le apparecchiature comunque inserite nel relativo ciclo produttivo, sul presupposto che esse, quantunque soltanto indirettamente, siano funzionali al migliore e più sicuro esercizio di quegli impianti pericolosi (si pensi, a mero titolo esemplificativo, ad un apparecchio di analisi chimica di un combustibile utilizzato per alimentare un impianto che presenti rischi di incendio). Si finirebbe, in questo modo, evidentemente, per far *entrare dalla finestra* ciò che il legislatore ha inteso *metter fuori dalla porta*.

Invece, l'anzidetta impostazione epistemica (destinazione antinfortunistica, ossia, specifica, immediata ma non necessariamente esclusiva) consente di far ricadere sotto la previsione sanzionatoria in rassegna quei dispositivi che, quantunque funzionali in primo luogo al migliore esercizio ed al maggiore rendimento produttivo di un dato impianto, provvedano, per loro natura e nello stesso tempo, ad eliminare o contenere i pericoli per l'incolumità delle persone che da quello scaturiscono (anche in questo caso – per fare un esempio che si può attingere alla vicenda processuale in esame – si pensi ad un forno: la porta o le condutture di convogliamento dei gas di lavorazione, se integri, in primo luogo, permettono che l'impianto abbia una resa ottimale; ma, ad un tempo, impediscono pure il verificarsi di fiammate, esplosioni, esalazioni di gas tossici ed altri eventi suscettibili di arrecare danno all'incolumità di coloro che si trovino nel luogo di lavoro).

Ovviamente – ma sul punto non occorre più d'un cenno, perché si deduce da quanto appena esposto e perché, soprattutto, la questione non è controversa tra le parti – la suddetta *destinazione* di tali apparecchi non dev'essere necessariamente normativa (ossia specificamente contemplata da norme positive), ma può anche essere di mero fatto, e derivare, cioè, dalle cognizioni tecniche del settore. Peraltro, va evidenziato, per inciso, che, proprio nella materia di cui si sta discorrendo, gli articoli 20 e 21 del D.P.R. n° 303 del 1956 hanno sostanzialmente finito per tradurre in uno specifico obbligo giuridico l'impegno dell'imprenditore ad adeguarsi alla migliore scienza ed esperienza del settore, avendogli imposto di adottare quei provvedimenti atti ad impedire o ridurre *“per quanto è possibile”* lo sviluppo e la diffusione di gas, fumi, polveri, etc..

d) I rischi, che tali dispositivi sono destinati a prevenire (e che non è necessario che si realizzino: il punto è pacifico in dottrina ed in giurisprudenza e non ha formato oggetto di discussione neppure nel processo), sono costituiti da *“disastri”* od *“infortuni sul lavoro”*.

Tralasciando i primi, che qui non interessano, mette conto soffermarsi invece sui secondi, sui quali si sono appuntate le attenzioni dei difensori, che hanno evocato la *vexata quaestio* del confine tra le nozioni di *“infortunio sul lavoro”* e *“malattia professionale”*.

Fino alla metà degli anni '80, infatti, la notoriamente scarna produzione giurisprudenziale sull'art. 437, cod. pen., registrava per lo più pronunzie di segno restrittivo, che valorizzavano il dato testuale della norma ed utilizzavano, quale parametro di riferimento, la nozione di *“infortunio”* prevista dal R.D. 17 agosto 1935, n° 1765, in cui si valorizzava l'aspetto della *“causa violenta”* (nei vari commenti dottrinari si sogliono ricordare, in particolare, una sentenza del Tribunale di Bolzano del 1979, ed una del Tribunale di Padova del 1984).

Per la verità, della questione aveva avuto modo di occuparsi – tuttavia sostanzialmente eludendola – anche la Corte Costituzionale: la quale, investita dal Tribunale di Rieti della eccezione di

illegittimità costituzionale della disposizione di cui si discorre, sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento di situazioni meritevoli di analoga tutela, aveva in poche righe dichiarato l'inammissibilità di tale eccezione, assumendo che l'estensione del precetto alla malattie professionali avrebbe comportato un ampliamento della fattispecie incriminatrice, che invece era prerogativa esclusiva del legislatore (sent. n° 232 del 21 luglio 1983, richiamata anche dalla difesa degli imputati).

A prescindere dal rilievo per cui la causa *violenta* non si identifica necessariamente nella causa *traumatica* (come già Carnelutti rammentava nei suoi scritti sulla materia), quella lettura giurisprudenziale comunque non rispondeva alla già accennata esigenza di adeguare il precetto dell'art. 437 allo sviluppo delle tecnologie produttive e delle cognizioni mediche sulla eziologia delle malattie, maturato nei sessant'anni successivi.

La svolta è dunque avvenuta in giurisprudenza con la sentenza n° 12367 del 9 luglio 1990, ric. Chili, con la quale la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha elaborato, attraendolo nell'area di penale rilevanza tracciata dalla norma in esame, il concetto di "*malattie-infortunio*": ovvero quelle "*sindromi morbose imputabili all'azione lesiva di agenti esterni diversi da quelli meccanico-fisici, purchè insorte in esecuzione di lavoro*". Tali possono essere – ha spiegato la Corte – "*le patologie di origine barica, elettrica, radioattiva, chimica*"; mentre "*nelle malattie professionali in senso stretto rientrano tutte quelle manifestazioni morbose contratte nell'esercizio ed a causa di lavoro, ma che non siano prodotte da agenti esterni*". E, in applicazione di tale principio di diritto, ha ravvisato il reato in questione a carico del datore di lavoro che – similmente a quanto è avvenuto nell'ipotesi oggetto di giudizio: *infra*, § 3.2.d) – aveva omesso di collocare nell'ambiente lavorativo degli impianti di aspirazione di gas tossici, la cui ripetuta inalazione aveva cagionato una nefropatia a due dipendenti.

Quindi, lungo il solco tracciato da questa pronuncia si sono poste Cass. pen., 26.11.1996, ric. Martini ed altri, in una fattispecie relativa ad ipoacusia da rumore, ritenuta il prodotto della somma di una serie quotidiana di microlesioni; ma soprattutto Cass. pen., sez. I, sent. n° 350 del 14.1.1999, ric. P.G. in proc. Mantovani ed altri, che, richiamando espressamente la "sentenza Chili", ne ha ribadito il principio di diritto ed ha concluso per la configurabilità del delitto di cui all'art. 437, cod. pen., nella condotta di chi aveva omesso di predisporre impianti od adottare altre misure idonee a prevenire il pericolo derivante dall'elevata concentrazione di amianto nell'ambiente di lavoro (la motivazione si può leggere, ad esempio, in *Giustizia penale*, II, 2000, 24 ss.).

e) Un accenno merita, altresì, il profilo del dolo, sul quale pure si sono soffermati i difensori degli imputati.

Affinchè sussista tale elemento psicologico del reato, ovviamente non è necessario che l'agente voglia cagionare il disastro o l'infortunio, anche soltanto nella forma dell'accettazione del rischio di verificazione di esso. Tali eventi, infatti, non rientrano neppure tra gli elementi costitutivi del reato, quanto meno della fattispecie di cui al co. 1 della norma in scrutinio.

Invece, per rimanere all'ipotesi – che qui sola interessa – della omessa collocazione di impianti o apparecchiature, è sufficiente: *a*) che l'autore sia consapevole dell'obbligo giuridico di collocazione, gravante su di lui (consapevolezza che, nel caso di un imprenditore professionale, può tenersi per scontata); *b*) che egli si sia per lo meno *rappresentato* il pericolo per l'altrui incolumità, derivante dalla mancata predisposizione di quei presidi antifortunistici; *c*) che sia consapevole della esistenza di dispositivi atti a contenere quel rischio; *d*) che, infine, volontariamente non provveda a collocarli. In presenza di tali presupposti, nessun rilievo possono avere le motivazioni sottese alla condotta omissiva e, in particolare, del tutto insignificanti sono eventuali ragioni economiche od organizzative dell'impresa (tra le tante, sul profilo dell'irrelevanza dell'eccessiva onerosità della spesa richiesta, si può leggere già Cass. pen., sez. IV, 22.3.1984, n° 2699, ric. Albano).

Anzi, con riguardo, in ispecie, al profilo della scelta dei mezzi preventivi da adottare, non possono residuare dubbi sul fatto che l'imprenditore sia tenuto a calibrare la propria condotta sul parametro della *migliore tecnologia disponibile*.

Correttamente in dottrina è stato rilevato come tale principio informatore pervada tutto l'impianto del D.L.vo n° 626 del 1994, venendo sovente evocato, seppur con locuzioni testuali diverse, in numerose norme qualificanti di quel testo – ad esempio, l'art. 3, co. 1, lett. b), o l'art. 4, co. 5, lett. b) – ed in particolare nel caso della esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, che viene in rilievo nel presente processo (si veda l'art. 62, co. 3, sul quale si tornerà nel prossimo capitolo, quando si parlerà del reato di cui all'art. 674, cod. pen.).

Ma, a ben vedere, quel modello comportamentale viene recepito ed imposto, ancora prima, dalla norma fondamentale in materia di obblighi del datore di lavoro: l'art. 2087 del codice civile. Il quale, prevedendo che quegli debba *“adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”*, gli impone un obbligo di costante aggiornamento in materia. Del resto, ripetutamente e da tempo la Cassazione si è espressa in tal senso (tra moltissime, si vedano: 11.4.1992, ric. Quaini; 5.4.2001, ric. Merlini; 24.6.2000, ric. Mantero ed altro, secondo cui, più precisamente, non è sufficiente che *“una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un dato momento storico, se il processo tecnologico cresce in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura”*).

Per concludere riguardo all'aspetto del dolo, non si riescono invece a rinvenire elementi di conforto alla tesi affacciata dalla difesa di Riva, secondo cui la fattispecie di reato in questione postulerebbe necessariamente un atteggiamento psicologico di pervicace inerzia dell'obligato. Non pare, infatti, che la norma richieda indefettibilmente tale particolare intensità del dolo, ed anzi riesce francamente difficile escludere che, laddove gli elementi obiettivi del reato siano accompagnati dagli aspetti cognitivi e volitivi poco sopra ricordati, il reato medesimo si perfezioni pur quando l'omissione sia rimasta isolata e circoscritta nel tempo.

f) Veramente poche battute merita, infine, per compiutezza espositiva, un ultimo aspetto: quello, ossia, del concorso tra l'art. 437, cod. pen., e la normativa della legislazione speciale antinfortunistica.

La questione, che in verità agita essenzialmente la dottrina, trova invece la giurisprudenza attestata su posizioni piuttosto consolidate. *“Le norme contenute nelle leggi speciali dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro non hanno abrogato l'art. 437, c.p., né sono in rapporto di specialità con la norma suddetta. Infatti, per la configurazione del delitto previsto dall'art. 437, c.p., occorre che la rimozione od omissione di cautele abbia posto in pericolo la pubblica incolumità e che l'agente abbia tenuto la condotta vietata nonostante la consapevolezza di tale pericolo, mentre, ai fini della sussistenza delle contravvenzioni in materia antinfortunistica, non occorre che si sia verificata una situazione di pericolo per la pubblica incolumità ed è sufficiente la semplice colpa. Ne consegue che il delitto e le contravvenzioni in esame, presentando elementi strutturali diversi sotto l'aspetto sia oggettivo che soggettivo, non danno luogo a conflitto di norme, ma possono concorrere tra loro”* (così Cass. pen., sez. I, P.G. in proc. Mantovani, cit., nella quale si indicano numerosi precedenti conformi).

V'è solo da aggiungere – non avendone nemmeno fatto materia di discussione le parti – che, pur nella diversità di opinioni affacciate in dottrina, rimane comunque minoritaria, più risalente e sostanzialmente abbandonata dagli studiosi più recenti, la tesi di coloro che individuavano un rapporto di specialità tra quelle norme e concludevano per l'applicabilità delle sole fattispecie contravvenzionali speciali. Per cui si tratterebbe, in buona sostanza, di decidere se applicare solo l'art. 437 ovvero *anche* le disposizioni contravvenzionali: ma, poiché nel nostro caso – come si

vedrà più avanti – il reato contravvenzionale di riferimento, quello ossia di cui al capo B) della rubrica, è estinto, la questione risulta priva di pratica rilevanza ai fini del giudizio.

3.2. - Così delimitato il perimetro applicativo dell'art. 437, cod. pen., occorre passare all'esame della fattispecie concreta devoluta al Tribunale.

Rispetto alla quale, volendo rimanere il più possibile aderenti all'imputazione, va anzitutto precisato che il rischio preso in considerazione è esclusivamente quello della "*dispersione... di fumi, gas, vapori e polveri di lavorazione*", e la condotta contestata è la omessa predisposizione di "*apparecchiature*" necessarie ad evitare il verificarsi di tale rischio.

Ne consegue che rimangono al di là della cognizione del giudicante alcune condotte pur emerse nel corso del procedimento ed astrattamente riconducibili al paradigma sanzionatorio del medesimo art. 437 o, per lo meno, a quello del *contiguo* art. 451, stesso codice. Ci si riferisce, per esempio, alla assenza di idonea segnaletica di avvertimento e di sicurezza nonché di idonei dispositivi di protezione individuale, rilevata dagli ispettori dello "Spesal" in occasione del loro accesso del 13 giugno 2001 (si vedano i punti 2 e 4 del relativo verbale); ovvero al non funzionamento dell'impianto di condizionamento d'aria installato sulla macchina caricatrice del fossile delle batterie nn. 3-4, tale da imporre agli operai addetti, affinché vi fosse un minimo circolo di aria, di mantenere aperte le finestre della cabina di comando, tuttavia esponendosi in tal modo a massicce quantità di polveri e fumi (si veda il verbale dei Carabinieri – "N.o.e." Bari, relativo all'attività di assistenza ai campionamenti eseguiti dal "collegio Liberti" nei giorni 15 e 16 maggio 2002; leggasi, pure, il verbale di sommarie informazioni alla p.g. dell'operaio Marco Amati); oppure ancora alle carenze strutturali e di dotazioni, lamentate da vari operai addetti a tali impianti: pochi estintori, mancanza di condizionatori d'aria, illuminazione notturna assolutamente insufficiente (vds. verbali di sommarie informazioni di Amati, Cristofaro, Ladiana, Sisto, Scialpi, D'Aprile).